

FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE N.120 DEL 18 MAGGIO 2022

PARTE I

TESTI PROPOSTI

SOTTOFASCICOLI:

Punto O.d.G. n. 1 - Mozione n. 624 del 12 maggio 2022, presentata dai consiglieri SIMEONE, FORTE e GHERA, sottoscritta dalla consigliera DE VITO, concernente: EMERGENZA TRASPORTI ECCEZIONALI COMUNE DI FORMIA;

Pag.02

Punto O.d.G. n. 2 - Proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 634 del 5 ottobre 2021, concernente: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI;

Pag.05

Punto O.d.G. n. 3 - Proposta di legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, presentata dalla consigliera GRIPPO, sottoscritta dalla consigliera CORROTTI, concernente: PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

Pag.31

**FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE N.120 DEL 18 MAGGIO 2022**

Sottofascicolo punto n. 1 dell'O.d.G.

Mozione n. 624 del 12 maggio 2022, presentata dai consiglieri SIMEONE, FORTE e GHERA, sottoscritta dalla consigliera DE VITO, concernente: EMERGENZA TRASPORTI ECCEZIONALI COMUNE DI FORMIA.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio regionale del Lazio

MOZIONE

n. 624 del 12 maggio 2022

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Marco Vincenzi

MOZIONE

Oggetto: emergenza trasporti eccezionali Comune di Formia

I sottoscritti Consiglieri,

PREMESSO CHE:

- Negli ultimi anni, con un aggravio rilevato negli ultimi mesi, nel Comune di Formia sono stati segnalati importanti e notevoli disagi legati all'attraversamento nel centro cittadino di mezzi di trasporto con carichi eccezionali diretti al Porto di Gaeta;
- Tale situazione si è venuta a creare a causa della precarietà ed ammaloramento in più punti del manto stradale della S.S. 213 Flacca, nel tratto conosciuto come Litoranea su cui, proprio a tutela della sicurezza dei cittadini c'è il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 24 tonnellate unitamente al restringimento della carreggiata lato mare e all'istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari;
- Parliamo di una strada di valenza regionale e nazionale su cui, stando i dati a disposizione, si rileva un volume di traffico estremamente intenso pari ad oltre 14mila passaggi al giorno, per ogni senso di marcia, con picchi di oltre 1000 passaggi l'ora, a dimostrazione della sua strategicità nel sistema viario di Formia e del suo interland ma anche per il resto del territorio sovra provinciale.
- Il passaggio dei carichi eccezionali al centro della città di Formia non solo mette a rischio l'incolumità e sicurezza dei cittadini, degli operatori e dell'abitato ma comporta ed ha comportato, tra l'altro, alcuni interventi di natura straordinaria necessaria al loro percorso in sicurezza;
- Constatata l'insostenibilità della situazione in essere, il sindaco di Formia, ad ottobre 2021, ha assunto una posizione chiara in merito che sta nella decisione di non autorizzare più il transito di trasporti di carattere eccezionale nel centro della città;
- Gli interventi di manutenzione sulla strada Litoranea devono essere realizzati al più presto così come quelli necessari per la messa in sicurezza dei viadotti per i quali, a fronte dei 10 milioni di euro stimati, solo 3 milioni sono già disponibili e stanziati dal Ministero al Comune di Formia;
- Parliamo di risorse e lavori che, considerato il carattere di straordinarietà ed urgenza che li caratterizzano, possono trovare risposta solo se si fa squadra a livello interistituzionale.
- Tale emergenza, se non risolta nell'immediato, rischia di mettere a rischio lo sviluppo del porto di Gaeta, che fa parte del sistema portuale del Lazio, su cui sono stati effettuati negli ultimi 15 anni investimenti per circa 100milioni di euro e che

P1-3



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

rappresenta un perno dell'economia non solo per tutto il comprensorio del Golfo di Gaeta ma per l'intero territorio regionale;

- Il porto di Gaeta è un'infrastruttura che, per posizionamento geografico, è a tutti i gli effetti il volano di sviluppo ed un indiscusso fattore di competitività per le aziende che vi insistono;
- Non risolvere il gap infrastrutturale esistente con la conseguente esternalizzazione della viabilità dei carichi eccezionali, dal centro di Formia alla Litoranea, metterebbe a rischio il ruolo che il porto di Gaeta ricopre con danni e ripercussioni incalcolabili sull'indotto;

CONSIDERATO CHE:

- Sono quotidiane le richieste di intervento da parte dei cittadini e degli operatori che temono per la propria sicurezza messa a repentaglio dall'attraversamento di tali carichi sulla strada principale del centro della città;
- In data 12/05/22 si è svolta in VI Commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti, l'audizione sui disagi legati ai trasporti eccezionali nel Comune di Formia alla quale hanno partecipato il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Gaeta, Massimo Magliozzi, Ing. Daniele Prisco per Astral e Paolo Risso dell'Autorità Portuale;
- Nel corso dell'incontro è stata ribadita l'esigenza di risolvere l'emergenza che riguarda i disagi legati all'attraversamento nel centro cittadino di Formia dei mezzi di trasporto con carichi eccezionali dà e per il Porto di Gaeta e di presentare una mozione in consiglio regionale con tale finalità;
- Siamo di fronte ad un'emergenza che va affrontata con rapidità facendo leva sul senso di responsabilità di tutti gli Enti ed Autorità interessate non solo a livello locale ma regionale e nazionale che hanno il dovere di farsi parte attiva nella risoluzione delle problematiche sopra esposte a partire dagli interventi di messa in sicurezza della Litoranea e dei viadotti interessati da stato di precarietà;

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO IMPEGNA

il Presidente della Giunta Regionale e gli assessori competenti a:

- ad insediare con la massima urgenza un tavolo interistituzionale alla presenza della Regione Lazio, di Astral, dell'Autorità Portuale e dei Comuni di Formia e Gaeta al fine di analizzare nel dettaglio le criticità e definire le soluzioni più rapide ed adeguate, valutando le relative coperture economiche, per realizzare gli interventi di messa in sicurezza della S.S. 213 Flacca, nel tratto della cosiddetta Litoranea, e dei viadotti interessati da stato di precarietà

P1 -4

Giuseppe Simeone

Enrico Forte

Fabrizio Ghera

**FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE N.120 DEL 18 MAGGIO 2022**

Sottofascicolo punto n. 2 dell'O.d.G.

Proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021,
adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 634
del 5 ottobre 2021, concernente: DISPOSIZIONI PER LA
QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI
CONTRATTI PUBBLICI.

Proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 634 del 5 ottobre 2021, concernente: DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI.

FASCICOLO D'AULA

- Esame referente

Commissione consiliare	Data assegnazione	Parere	
		Seduta del	Parere
IX - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio	11/10/2021	12/05/2022	FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI (FAVOREVOLI: Mattia, Marcelli, Bonafoni, Lupi e Cacciatore).
IV - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio	11/10/2021	10/05/2022	FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI (FAVOREVOLI: Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello).
I - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia	11/10/2021	-	-
XI - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione	11/10/2021	-	-



La Segretaria generale

Presidente della IX
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della XI
Commissione consiliare permanente

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

S E D E

Oggetto: proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021 concernente:

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO NEGLI APPALTI.

Si trasmette, tramite posta elettronica certificata, copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla IX Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I e XI Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Dott.ssa Cinzia Felci

P1 -7

/MB

Firmato digitalmente da: Cinzia Felci
Data: 08/10/2021 15:01:28

Class. 2.5

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Vicepresidente

Alla Presidente della IX CCP
Eleonora Mattia

Alla Segreteria Generale

All' Area “Lavori Aula”

All' Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021, concernente: **“Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che nella seduta n. 132 del 10 maggio 2022, questa Commissione ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo.

(**Favorevoli:** Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi *in sostituzione di Battisti*, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello).

Daniele Ognibene

P1 -8



*IX Commissione Permanente
Lavoro, formazione, politiche giovanili,
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio*

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
Marco Vincenzi

All' Area Lavori Aula

All' Area Lavori Commissioni
Dott.ssa Ines Dominici

e p.c. Ai Presidenti delle CCP
IV - I - XI


Oggetto: proposta di legge n. 313 del 7 ottobre 2021 concernente:

***“DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA
DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI”***

Si comunica che questa Commissione Consiliare Permanente nella seduta n. 80 del 12 maggio 2022 ha approvato, all'unanimità dei presenti, la proposta di legge in oggetto.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Eleonora Mattia, Loreto Marcelli (in sostituzione di Silvia Blasi), Marta Bonafoni, Simone Lupi, Marco Cacciatore.

Si allega il testo votato, che è stato oggetto di Coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 15 articoli ed il parere acquisito dalla IV Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

La Presidente
Avv. Eleonora Mattia


P1 -9

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 313

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ, LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL
LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI”**



P1 -10

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al *dumping* contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto e di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche, nonché al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).

2. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice e successive modifiche.



Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del Codice e successive modifiche, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali e società *in house*.

2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.



P1 -12

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 3

(Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto)

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 21 del Codice e successive modifiche, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 66 del suddetto Codice e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 del Codice.



P1 -13

Art. 4

(Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici)

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla struttura tecnico - organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 14, del Codice e successive modifiche.



P1 -14

Art. 5

(Criteri qualitativi premiali)

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:

- a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale utilizzato nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo *standard* qualitativo di esecuzione dell'appalto;
- b) i percorsi di certificazione che riguardino l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del d. lgs. 81/2008;
- c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;
- d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
- e) le misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:
 - 1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
 - 2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;
- f) il punteggio conseguito nel *rating* di legalità di cui all'articolo 5 *ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

P1 -15



competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;

g) le misure per l'inserimento di lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa;

h) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente;

i) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto di cui all'articolo 6, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva linee guida e capitoli tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 6

(Clausola sociale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del Codice, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di servizi di cui all'articolo 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto ad equivalenti condizioni economiche e normative stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali.

2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

3. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell'appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualità di soci.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.



5. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l'esecuzione dello specifico contratto è oggetto di monitoraggio da parte da parte del Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui al capo IV.



P1 -18

Art. 7

(Obblighi di comunicazione nelle fasi relative al cambio d'appalto)

1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall'avvicendamento nell'appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo.

2. L'azienda uscente è tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell'appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell'associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre:

- a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell'azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento;
- b) la descrizione dell'appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potrà essere inferiore a un anno;
- c) le ore di servizio, per gli appalti di servizi, previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero;
- d) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni;
- e) il numero dei lavoratori, suddivisi per inquadramento, utilizzati nell'appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso;
- f) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008;
- g) la lista del personale assunto ai sensi della l. 68/1999;
- h) l'eventuale partecipazione del personale ai corsi di formazione.

3. L'azienda aggiudicataria subentrante comunica, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, alle associazioni territoriali e di categoria di cui al comma 2, il subentro nel nuovo contratto d'appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all'articolo 6.

4. Ove il riassorbimento del personale impiegato nell'attività oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale ai sensi dell'articolo 6 o laddove sia previsto nel contratto collettivo

P1 -19



nazionale di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell'appaltatore uscente:

- a) numero di unità in organico;
- b) qualifiche e categorie professionali;
- c) livelli retributivi;
- d) attività e mansioni svolte;
- e) anzianità di servizio;
- f) monte ore settimanale;
- g) sede di lavoro;
- h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della l. 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
- i) CCNL applicato;
- l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.

5. L'obbligo per l'appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 è inserito in una specifica clausola del contratto di appalto.



P1 -20

Art. 8

(Incidenza dei costi per l'assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera)

1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base della nuova gara per l'affidamento del contratto, tengono conto dell'incidenza economica dell'assorbimento del personale conseguente all'attuazione della clausola sociale di cui all'articolo 6, con particolare riguardo all'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi nonché dei costi di gestione e dell'utile di impresa.



P1 -21

Art. 9

(Pagamento delle retribuzioni)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell'articolo 30, comma 6, del Codice, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, ed in ogni caso all'affidatario affinché provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata contestazione, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, ivi comprese le maggiori somme dovute per gli interessi maturati dalla scadenza del termine di cui al presente articolo.



P1 -22

Art. 10

(Codice etico degli appalti regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico degli appalti regionali, al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici ai sensi della presente legge, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini.

2. Il codice etico degli appalti regionali prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e delle figure nell'ambito di appalti e affidamenti, costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2.



P1 -23

CAPO IV

COMITATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

Art. 11

(Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di servizi e forniture di cui alla presente legge.



P1 -24

Art. 12

(Composizione e compiti del Comitato)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
- c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
- e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;
- g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente.

2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto di cui alla presente legge.

3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2.

4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure d'appalto per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;
- b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo presunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;



- c) redigere un *report* annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
- d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.

5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso, a cura del Comitato, al Direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.

6. Il rapporto di sintesi e il *report* di cui al comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all'oggetto dell'appalto.

8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.



P1 -26

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Abrogazione)

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) è abrogato.



P1 -27

Art. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



P1 -28

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



P1 -29

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Vicepresidente

Alla Presidente della IX CCP
Eleonora Mattia

Alla Segreteria Generale

All'Area “Lavori Aula”

All'Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 313 del 7 ottobre 2021, concernente: **“Disposizioni per la qualità del lavoro negli appalti”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che nella seduta n. 132 del 10 maggio 2022, questa Commissione ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo.

(**Favorevoli:** Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi *in sostituzione di Battisti*, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello).

Daniele Ognibene

P1 -30

**FASCICOLO D'AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL
CONSIGLIO REGIONALE N.120 DEL 18 MAGGIO 2022**

Sottofascicolo punto n. 3 dell'O.d.G.

Proposta di legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019,
presentata dalla consigliera GRIPPO, sottoscritta dalla
consigliera CORROTTI, concernente: PROMOZIONE DELLE
POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ.

Proposta di legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, presentata dalla consigliera GRIPPO, sottoscritta dalla consigliera CORROTTI, concernente: PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.

FASCICOLO D'AULA

- Esame referente

Commissione consiliare	Data assegnazione	Parere	
		Seduta del	Parere
VII - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare	24/06/2019	12/05/2022	FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI (FAVOREVOLI: Lena, Bonafoni, Buschini, Battisti, Forte, Marcelli, Refrigeri, Leonori, Porrello e Tidei).
IV - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio	24/06/2019	10/05/2022	FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI CONDIZIONATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI 10 EMENDAMENTI (FAVOREVOLI: Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello).
		11/05/2022 (integrazione)	FAVOREVOLE ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI CONDIZIONATAMENTE ALL'ACCOGLIMENTO DI UN ULTERIORE EMENDAMENTO (FAVOREVOLI: Battisti, Buschini, Corrotti, De Paolis, La Penna, Leonori, Maselli, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello).
I - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia	24/06/2019	-	-
V - Cultura, spettacolo, sport e turismo	24/06/2019	-	-
IX - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio	24/06/2019	-	P1 -32
X - Urbanistica, politiche abitative, rifiuti	24/06/2019	-	-
XI - Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione	24/06/2019	-	-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula e commissioni
Area Lavori Aula

Presidente della VII
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

Presidente della I
Commissione consiliare permanente

Presidente della V
Commissione consiliare permanente

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente

Presidente della IX
Commissione consiliare permanente

Presidente della X
Commissione consiliare permanente

Presidente della XI
Commissione consiliare permanente

Area "Lavori commissioni"

S E D E

E p.c.

Oggetto: proposta di legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019 concernente:

**"PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ"**

Si trasmette, tramite posta elettronica certificata, copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I, V, VI, IX, X e XI Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

per il Direttore del Servizio

Il Segretario generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)

P1 -33

Il funzionario titolare di P.O.
(Dott. Maurizio Bonuglia)

Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi
e la valutazione degli effetti delle politiche regionali
XI Legislatura**

Al Presidente della VII commissione consiliare
Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Alla Segreteria generale

*Oggetto: parere sull'articolo 15 (Clausola valutativa) della proposta di legge 21 giugno 2019, n. 169
"Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".*

Si comunica che nella seduta n. 14 del 24 novembre 2021 questo Comitato ha esaminato l'articolo 15 (Clausola valutativa) della P.L. n. 169 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali):

"esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti in merito alla formulazione delle disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nelle proposte di legge (...)".

Il Comitato ha esaminato la clausola valutativa ed ha elaborato una riformulazione della stessa - modificando e integrando i quesiti informativi già esistenti - che propone alla VII commissione consiliare.

Il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole sulla clausola valutativa dell'art. 15 della P.L. n. 169, nella riformulazione che si allega, all'unanimità dei presenti, con il voto dei Consiglieri: Aurigemma, Grippo, Ognibene, La Penna, Minnucci, Palozzi e Pirozzi.

Il Presidente
Antonio Aurigemma

P1 -34



Allegato 1

Class. 2.5/1.24.4

*Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi
e la valutazione degli effetti delle politiche regionali
XI Legislatura*

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
dell'articolo 15 della PL n. 169**

Art. 15
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina di regia i cui all'articolo 14, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
- b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.



P1 -35

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Vicepresidente

Alla Presidente della VII CCP
Rodolfo Lena

Alla Segreteria Generale

All'Area “Lavori Aula”

All'Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, concernente: **“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che nella seduta n. 132 del 10 maggio 2022, questa Commissione ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità, dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.10 emendamenti.

(**Favorevoli:** Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi *in sostituzione di Battisti*, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello)

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Daniele Ognibene

P1 -36

Allegati
n.10 emendamenti e relazione tecnica.

Class. 2.5/1.8.4.4

EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: “incentiva con premialità” sono aggiunte le seguenti: “, a titolo non oneroso,”.

Relazione illustrativa

L'emendamento modificativo in oggetto specifica la non onerosità relativa alla previsione circa gli incentivi in favore dei Comuni che sono virtuosi in tema di accessibilità.

D. LEODORI
LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:11:18
CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

P1 -37



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole: “a tal fine istituisce”, sono inserite le seguenti:
“, senza oneri a carico del bilancio regionale,”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:12:02

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT+80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende specificare la non onerosità relativamente all'istituzione dell'albo regionale del disability manager.

P1 -38



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: “investe in” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende garantire l'attuazione di specifici interventi in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione in favore delle persone con disabilità, come declinati alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 (programmi specifici sull'accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa), anche sottoforma di iniziative promozionali o attività di indirizzo.

P1 -39



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: “sostiene con apposite risorse” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende garantire l'attuazione di specifici interventi in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione in favore delle persone con disabilità, come declinati alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 5 (inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave e gravissima impiegate all'interno di imprese sociali), anche sottoforma di iniziative promozionali o attività di indirizzo.

P1 -40



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso.

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sopprime le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7, concernenti la revisione della normativa sulla tassa automobilistica al fine di prevedere agevolazioni in favore delle persone con disabilità, tenuto conto che la normativa statale già dispone specifiche esenzioni.



P1 -41



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: “i) la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.”.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8, in riferimento alle iniziative di promozione da parte della Regione per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.

P1 -42



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Al punto n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: “la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa fino al 25 per cento del valore dell'immobile e per favorire”, sono soppresse.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto modifica il punto n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, prevedendo, nell'ambito degli interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità di cui al medesimo articolo 10, la possibilità da parte della Regione di favorire la contrazione di mutui a tasso zero per le persone con disabilità e dei familiari, direttamente tramite convenzioni con istituti bancari.

P1 -43



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“5. L'istituzione del tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:18:29

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento sostitutivo in oggetto introduce una formulazione più corretta circa la non onerosità per il bilancio regionale del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 13, in linea con le recenti osservazioni della Corte dei conti in materia.

P1 -44



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“5. L'istituzione della Cabina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:19:19

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-60143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento sostitutivo in oggetto introduce una formulazione più corretta circa la non onerosità per il bilancio regionale della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità di cui all'articolo 14, in linea con le recenti osservazioni della Corte dei conti in materia.

P1 -45



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

All'articolo 15 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE

2022.05.02 20:16:09

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce il comma relativo alla clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

P1 -46



Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dalla PL n. 169/2019, concernente: *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, come licenziata dalla VII Commissione consiliare permanente *“Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”*.

Il testo sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni finalizzate a fornire un quadro normativo il più possibile unitario e coordinato in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), superando un approccio frammentato anche sul piano delle risorse finanziarie, regionali e vincolate, disponibili.

Sono previsti molteplici interventi in vari ambiti di applicazione (attività informativa e di sensibilizzazione, lavoro e occupazione, scuola e formazione, welfare e salute, cultura, sport e turismo, accesso all’abitare, al trasporto ed alle infrastrutture, superamento delle barriere architettoniche, ecc.), il cui scopo è migliorare complessivamente la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere di tipo fisico, sociale e culturale, favorendo condizioni di accessibilità per le persone con disabilità ed il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, nell’ottica di una completa integrazione nella società, contrastando ogni forma di stereotipo e di discriminazione.

Nell’ambito dei processi di programmazione e co-progettazione degli interventi, si vuole privilegiare un rapporto di sinergia e di partecipazione attiva da parte delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli enti del Terzo settore, della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap e le consulte territoriali, con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel dettaglio, dopo aver delineato all’articolo 2 gli interventi a carattere generale ed all’articolo 3 il modello di attuazione di tipo partecipativo e sinergico degli stessi, all’articolo 4 è prevista la realizzazione e la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione, mentre all’articolo 5 si dispone nel merito della promozione, del sostegno e del coordinamento degli interventi per l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, compresi i percorsi di riqualificazione professionale, anche tramite il ruolo del disability manager, di cui all’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020¹.

P1 -47

¹ Ai sensi dell’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020: *“67. La Regione, nelle more dell’approvazione di nuove disposizioni dirette a garantire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017: a) sostiene po.*



All'articolo 6 si dispone nell'ambito delle politiche, dei servizi e dei modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati alla loro autodeterminazione, inclusione e piena partecipazione, anche attraverso i centri per la vita indipendente, già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. n. 11/2016.

L'articolo 7 reca disposizioni per l'accessibilità ai trasporti, agli edifici e alle strutture pubbliche e private, stabilendo anche l'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA), mentre all'articolo 8 si dispone nel merito delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva, attraverso i progetti di servizio civile di cui alla l.r. n. 5/2017.

All'articolo 9, in raccordo con gli interventi di cui all'articolo 6, si dispone nel merito degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, nell'ottica di garantire parità di trattamento per le persone disabili nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie e di superare un approccio alla disabilità come patologia, quanto invece di favorire una presa in carico globale.

L'articolo 10 reca disposizioni in riferimento alle politiche di welfare abitativo per i disabili, sia per quel che concerne gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e sia per quanto riguarda gli interventi di edilizia residenziale (agevolata e sociale), mentre gli articoli 11 e 12 prevedono il sostegno, la promozione ed il coordinamento delle varie misure in materia di cultura, turismo e sport, favorendo il ruolo sociale di quest'ultimo in favore delle persone con disabilità.

Infine, gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, l'istituzione del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità.

In sede di esame da parte della Commissione bilancio, oltre all'emendamento concernente la norma finanziaria di cui all'articolo 16, sono stati presentati altri emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra i quali la previsione della clausola di valutazione degli effetti finanziari (modifica all'articolo 15).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL n. 169/2019 derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale sia di parte corrente e sia in conto capitale. La gran parte degli interventi previsti sono di parte corrente, mentre tra quelli in conto capitale sono da evidenziare, in particolare, quelli relativi all'attivazione di laboratori e percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali ed al sostegno alle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5), alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10), al sostegno alla ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9), all'accessibilità ed alla fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 11).

P1-48

la diffusione di una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall'utilizzo negli stessi dei termini "disabilità" e "persone con disabilità" previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma; b) promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità. 68. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 67 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."



Come rappresentato nella norma finanziaria, considerato che la PL si configura come una sorta di testo unico in materia, alla realizzazione dei molteplici interventi previsti concorrono le risorse riferite ad altre leggi regionali vigenti, nonché le risorse derivanti dalle assegnazioni statali in materia. E' stabilito, altresì, il concorso delle risorse comunitarie della programmazione 2021-2027.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Gli interventi aventi effetti sul bilancio regionale sono molteplici, multisettoriali e riferibili, potenzialmente, ad un'ampia platea di soggetti beneficiari.

Pertanto, ai fini di un'adeguata quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, si è dovuto tenere conto delle attuali disponibilità nel bilancio regionale per quel che concerne i fondi speciali, nonché delle risorse afferenti alle assegnazioni statali con vincolo di destinazione e le risorse della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, ormai in via di definizione, tenuto conto della notevole disponibilità delle risorse extra bilancio regionale.

Pertanto, a fronte dei molteplici interventi previsti, le risorse regionali si configurano come a carattere aggiuntivo e potranno essere implementate successivamente, sulla base del grado di fattibilità e di realizzazione degli interventi medesimi, tenuto conto del relativo monitoraggio.

Ovviamente la disabilità rappresenta un tema cruciale e di grande importanza nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, ancora di più nel momento in cui, nel corso degli ultimi anni, si è affermato il nuovo paradigma che intende privilegiare nei confronti della persona disabile un programma il più possibile personalizzato e che affronti in maniera globale i problemi della disabilità, ove la presa in carico implichi una stretta integrazione tra l'assistenza sociale e quella sanitaria, la predisposizione di varie politiche attive nei diversi ambiti sociali (scuola, lavoro, partecipazione sociale, sport, cultura, ecc.) in grado di rimuovere qualunque barriera – fisica o culturale – si frapponga al perseguimento della completa inclusione sociale di queste persone. Dunque, un'importante implicazione del nuovo paradigma è che viene messa in risalto la dimensione sociale della disabilità che può essere considerata una manifestazione, particolarmente grave, dell'incapacità di una società di assicurare (o avvicinare) l'eguaglianza di opportunità alle persone con problemi di salute e la persona con disabilità è colei che, anche a causa di ciò, soffre di gravi limitazioni nello svolgimento di una o più funzioni fondamentali.

A differenza di prima, quindi, dove la disabilità era trattata esclusivamente come un "problema" medico su cui intervenire individualmente, si è andato affermando un modello sociale che evidenzia l'interazione tra il livello di limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale e il contesto di vita, tale per cui se il contesto sociale è poco accessibile o inclusivo, la disabilità aumenta.

Sulla base del rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità", presentato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre 2019, *"nel nostro Paese le persone che a causa di problemi di salute, soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 100 mila (il 5,2% della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasessantacinquenni (cioè più del 20% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 990.000 di essi sono donne. Ne segue che le persone con limitazioni gravi hanno un'età media molto più elevata di quella del resto della popolazione: 67,5 contro 39,3 anni. Il 26,9% di esse vive sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e i figli, il 7,4% con i figli e senza coni*

circa il 10% con uno o entrambi i genitori, il restante 12% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare. Le persone con disabilità che vivono con genitori anziani sono particolarmente vulnerabili, poiché rischiano di vivere molti anni da sole, senza supporto familiare; questo rischio è, peraltro piuttosto diffuso perché un numero elevato di disabili sopravvive a tutti i componenti della famiglia (genitori e fratelli), anche prima di raggiungere i 65 anni (Istat, 2016)".

Tavola 1 - Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali) per Regione e sesso. Anno 2017

REGIONI	Maschi	Femmine
Piemonte	4,9	5,9
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	3,4	5,3
Liguria	4,5	6,3
Lombardia	3,5	5,1
Trentino Alto Adige / Südtirol	4,3	5,1
Veneto	3,2	5,6
Friuli-Venezia Giulia	3,6	5,3
Emilia-Romagna	4,3	6,2
Toscana	4,1	6,1
Umbria	6,9	10,5
Marche	4,5	6,4
Lazio	4,1	6,2
Abruzzo	4,5	6,4
Molise	3,8	6,4
Campania	4,2	5,3
Puglia	4,4	6,0
Basilicata	4,5	7,0
Calabria	5,1	6,4
Sicilia	5,3	6,6
Sardegna	6,1	8,5
Italia	4,3	6,0

Fonte: Istat Aspetti della vita quotidiana


A livello territoriale, quindi, le percentuali più elevate di persone con disabilità si riscontrano in Umbria (8,7% della popolazione), Sardegna (7,3%) e Sicilia (6%), mentre l'incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta.

La metà delle persone con gravi limitazioni in Italia ha più di 75 anni ed il 60% delle persone disabili in Italia sono donne, con una maggiore incidenza per la popolazione oltre i 65 anni. Inoltre, se aggiungiamo anche le persone che dichiarano di avere limitazioni non gravi, il numero totale di persone con disabilità in Italia sale a 12,8 milioni, tenuto conto che si tratta di tipi di disabilità molto diversi tra loro (dal massimo grado di difficoltà nelle funzioni essenziali della vita quotidiana, a limitazioni molto più lievi, comprendendo anche malattie croniche come diabete, malattie del cuore, bronchite cronica, cirrosi epatica o tumore maligno, demenze senili, disturbi del comportamento).

Complessivamente, si tratta del 21,3% della popolazione italiana e anche in questa popolazione prevalgono le donne e le persone anziane.

P1 -50

Grafico 1.8 - Speranza di vita a 65 anni e speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni per genere e regione. Anno 2017



Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana, Indagine Aspetti della vita quotidiana

La disabilità in Italia costituisce ancora largamente un ostacolo ad accedere alle tappe fondamentali di una vita considerata "normale": il lavoro, l'istruzione, la mobilità e la libera circolazione ed utilizzo dei luoghi pubblici.

Secondo i dati Istat, tra le persone con disabilità è senza titolo di studio il 17,1% delle donne contro il 9,8% degli uomini, inoltre, la quota di persone con disabilità che ha raggiunto titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione. Grazie alla maggiore inclusione scolastica delle persone disabili, queste differenze si stanno riducendo tra le generazioni più giovani: basti pensare che gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da poco più di 200 mila nell'anno scolastico 2009/2010 a oltre 272 mila nell'anno scolastico 2017/2018. Anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila ed a livello nazionale il numero medio di alunni con disabilità per insegnante è molto vicino a quello massimo previsto dalla legge n. 244/2007 (un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità): ci sono 1,5 alunni con disabilità ogni insegnante per il sostegno. Le differenze territoriali sono molto marcate: la Provincia autonoma di Bolzano ha 4,2 alunni per insegnante di sostegno, di contro il Molise ha un rapporto di 1,1 alunni per insegnante.

Tavola 2.4 - Numero medio di alunni con disabilità per insegnante di sostegno per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018

REGIONE	Scuola infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado	Totale
Piemonte	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	1,3	1,4	1,9	1,5	1,5
Lombardia	1,4	1,8	1,8	1,7	1,7
P.A. Bolzano-Bozen	5,9	3,0	5,2	3,0	4,2
P.A. Trento	0,9	2,1	2,6	1,7	2,0
Veneto	1,2	1,6	1,8	1,8	1,6
Friuli-V.G.	1,2	1,3	1,9	1,5	1,5
Liguria	1,1	1,5	1,6	1,6	1,5
Emilia-Romagna	1,1	1,6	1,6	1,7	1,6
Toscana	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3
Umbria	1,2	1,5	1,4	1,6	1,5
Marche	1,1	1,4	1,5	1,5	1,4
Lazio	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Abruzzo	1,2	1,3	1,5	1,4	1,4
Molise	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Campania	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3
Puglia	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
Basilicata	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Calabria	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2
Sicilia	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4
Sardegna	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2
Italia	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5

Fonte: Istat


La tecnologia può facilitare il processo di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, rappresentando un elemento di grande aiuto per l'abbattimento degli ostacoli al percorso di apprendimento. Sempre secondo il rapporto Istat, "tre scuole su quattro dispongono di postazioni informatiche adattate alle esigenze delle persone con disabilità, con percentuali più elevate in Emilia-Romagna e Toscana (rispettivamente 84,7% e 81,5% delle scuole con alunni con disabilità) e più basse in Valle d'Aosta e nella P.a. di Bolzano (rispettivamente 63,0% e 51,1%). Le postazioni informatiche per assolvere in modo sostanziale e completo la loro funzione di facilitatore dovrebbero essere posizionate in classe, al fine di favorire l'interazione tra gli alunni con disabilità e il gruppo dei coetanei; tuttavia, la loro collocazione in classe risulta ancora poco diffusa (42,7% delle scuole), più spesso il posizionamento avviene in aule specifiche per il sostegno (45,0% delle scuole), o in laboratori dedicati (56,9% delle scuole del primo e del secondo ciclo). La collocazione in laboratori e aule per il sostegno configura una situazione di potenziale esclusione degli studenti con disabilità."

Tavola 2.6 - Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adatte adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione.

REGIONE	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti gli ordini
Piemonte	75,0	78,5	71,6	75,5
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	64,3	77,8	44,4	63,0
Lombardia	76,9	80,9	64,5	76,2
P.A. Bolzano-Bozen	49,2	63,5	41,4	51,1
P.A. Trento	79,9	90,2	92,3	84,2
Veneto	73,6	81,8	65,0	74,5
Friuli-Venezia Giulia	71,6	75,9	68,1	72,3
Liguria	76,8	80,5	65,5	76,3
Emilia-Romagna	85,8	86,3	78,4	84,7
Toscana	82,4	86,8	71,1	81,5
Umbria	78,5	82,6	74,1	78,7
Marche	79,2	82,3	65,3	77,6
Lazio	75,3	80,5	75,3	76,8
Abruzzo	72,4	76,2	76,0	74,1
Molise	67,5	73,5	79,2	71,2
Campania	70,0	78,1	69,9	72,2
Puglia	75,9	79,3	76,3	77,1
Basilicata	71,7	67,3	72,4	70,5
Calabria	73,1	77,3	80,2	75,7
Sicilia	74,0	82,8	70,7	75,7
Sardegna	68,6	75,8	59,7	69,3
Italia	75,2	80,3	70,5	75,8

Fonte: Istat

Grafico 2.2 - Scuole con alunni con disabilità e con postazioni informatiche adatte adibite all'integrazione scolastica per collocazione delle postazioni e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione



Tuttavia, permangono importanti differenze sul tipo di scuola superiore frequentata: nel 2017, il 50% degli alunni con disabilità si è iscritto ad una scuola con indirizzo professionale, contro il 20% del totale degli alunni. La metà degli alunni con disabilità privilegia quindi indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinuncia di fatto a prolungare la propria formazione fino all'università. Altra importante barriera per la partecipazione scolastica delle persone disabili è rappresentata dall'accessibilità degli edifici. L'indagine Istat riporta che solo 1 scuola su 3 ha abbattuto le barriere fisiche e 1 su 5 ha abbattuto le barriere senso-percettive, con forti differenze territoriali tra nord e sud.

Tavola 2.7 - Scuole accessibili per regione e tipologia di barriera. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa Regione

REGIONE	Barriere Fisiche			Barriere senso percettive		
	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono
Piemonte	35,7	50,2	14,0	23,0	62,9	14,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	66,2	30,2	3,6	22,1	74,3	3,6
Lombardia	39,4	43,6	17,0	20,4	62,6	17,0
P.A. Bolzano-Bozen	46,7	50,9	2,4	38,4	59,2	2,4
P.A. Trento	39,5	17,1	43,3	17,6	39,0	43,3
Veneto	31,4	48,7	19,9	21,8	58,3	19,9
Friuli-Venezia Giulia	38,1	45,3	16,5	22,3	61,1	16,5
Liguria	28,0	49,3	22,7	19,9	57,4	22,7
Emilia-Romagna	39,3	44,5	16,2	25,3	58,5	16,2
Toscana	32,6	50,0	17,4	17,2	65,5	17,4
Umbria	37,8	52,0	10,2	23,0	66,8	10,2
Marche	32,5	51,2	16,3	15,4	68,4	16,3
Lazio	26,9	47,5	25,5	13,7	60,7	25,5
Abruzzo	30,6	51,9	17,5	15,1	67,5	17,5
Molise	22,2	54,9	22,9	17,2	59,9	22,9
Campania	21,6	54,3	24,2	12,7	63,2	24,2
Puglia	30,3	53,5	16,3	14,1	69,6	16,3
Basilicata	25,7	61,6	12,8	17,6	69,6	12,8
Calabria	24,4	58,8	16,8	8,5	74,7	16,8
Sicilia	26,5	52,4	21,0	13,9	65,1	21,0
Sardegna	31,6	50,8	17,6	11,1	71,4	17,6
Italia	31,5	49,6	18,8	17,5	63,7	18,8

Fonte: Istat

L'impatto della disabilità rimane forte anche sulla partecipazione al mondo del lavoro. All'interno della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. Il dato presenta forti differenze territoriali: nelle regioni del sud solo il 19% delle persone con disabilità è occupato, contro il 37% del nord e il 42% del centro. Le persone con disabilità in Italia sono occupate soprattutto nella pubblica amministrazione (il 50%).

Tavola 4 - Disabili titolari di rendita Inail al 31/12/2018 per regione e tipo di disabilità

REGIONE	Tipo di disabilità				Totale
	Motora	Psico-sensoriale	Cardio-respiratoria	Altre disabilità	
Abruzzo	8.250	4.065	2.189	3.921	18.425
Basilicata	3.743	1.194	243	1.455	6.635
Calabria	12.181	3.720	1.182	3.429	20.512
Campania	20.658	6.532	1.671	10.444	39.305
Emilia Romagna	29.905	10.124	1.682	13.088	54.809
Friuli Venezia Giulia	7.721	3.358	849	3.007	14.935
Lazio	19.017	6.411	1.852	10.074	37.354
Liguria	9.587	4.755	2.745	3.399	20.486
Lombardia	35.762	15.113	2.152	21.085	74.112
Marche	12.829	7.219	1.804	5.585	27.437
Molise	2.462	540	99	741	3.842
Piemonte	17.150	7.580	1.846	8.697	35.273
Puglia	20.082	9.171	1.894	9.322	40.469
Sardegna	10.179	4.204	1.932	4.252	20.567
Sicilia	20.953	8.474	3.989	10.942	44.358
Toscana	28.597	11.757	3.985	14.726	59.065
Trentino Alto Adige	5.974	2.078	407	2.809	11.268
Umbria	9.068	5.839	540	3.960	19.407
Valle D'Aosta	832	386	261	300	1.779
Veneto	22.318	11.221	1.334	11.413	46.286
Italia	297.268	123.751	32.656	142.649	596.324

Fonte: Inail - Banca Dati Disabili, aggiornamento al 31/12/2018

Il dato di cui sopra, sulla base della banca dati INAIL ed in riferimento alla sola Regione Lazio, al 31/12/2021 si attesta in 33.761 soggetti.

LIVELLO DI DISABILITA' (CLASSE DI GRADO)	CLASSE DI ETÀ					TOTALE
	FINO A 19	20-34	35-49	50-64	65 E PIU'	
MEDIO (11% - 33%)	1	333	2.292	6.981	15.116	24.723
GRAVE (34% - 66%)	0	97	623	1.785	5.374	7.879
MOLTO GRAVE (67% - 99%)	0	12	81	221	506	820
ASSOLUTO (100% - 100% APC)	0	17	55	114	153	339
TOTALE	1	459	3.051	9.101	21.149	33.761

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati a partire dalle informazioni fornite dalle imprese e dalle organizzazioni pubbliche italiane, al 2018, le persone con disabilità rappresentano nel nostro Paese un universo di quasi 360 mila occupati dipendenti, composto in prevalenza di uomini (sono il 58,7% a fronte del 41,3% di donne), residente in maggioranza al Nord Italia (56,3%), rispettivamente 32,6% nel Nord Ovest e 23,7% nel Nord Est; il 22,3% è occupato al Centro, mentre solo il 21,4% nel Mezzogiorno. Nella sola Lombardia lavorano ben il 21,5% delle persone con disabilità; seguono, ma a notevole distanza, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna con rispettivamente l'11,1%, il 10% e il 9,8% del totale degli occupati.

Distribuzione degli occupati con disabilità, per regione e genere, 2018 (v.a. e val. %)

	Totale		Genere		Totale
	V.a.	Val.%	Donne	Uomini	
LIGURIA	10.027	2,8	46,6	53,4	100,0
LOMBARDIA	77.206	21,5	42,7	57,3	100,0
PIEMONTE	29.023	8,1	44,0	56,0	100,0
VAL D'AOSTA	896	0,2	46,4	53,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	35.111	9,8	39,4	60,6	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.468	2,4	42,0	58,0	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	5.913	1,6	40,8	59,2	100,0
VENETO	35.968	10,0	46,9	53,1	100,0
LAZIO	39.812	11,1	43,0	57,0	100,0
MARCHE	10.142	2,8	40,0	60,0	100,0
TOSCANA	24.456	6,8	41,5	58,5	100,0
UMBRIA	5.783	1,6	43,0	57,0	100,0
ABRUZZO	8.076	2,2	37,6	62,4	100,0
BASILICATA	2.743	0,8	30,8	69,2	100,0
CALABRIA	5.231	1,5	29,0	71,0	100,0
CAMPANIA	21.014	5,8	29,4	70,6	100,0
MOLISE	1.528	0,4	28,0	72,0	100,0
PUGLIA	14.577	4,1	31,3	68,7	100,0
SARDEGNA	7.909	2,2	29,5	70,5	100,0
SICILIA	15.991	4,4	43,0	57,0	100,0
Nord ovest	117.152	32,6	44,8	55,2	100,0
Nord est	85.460	23,7	43,7	56,3	100,0
Centro	80.193	22,3	42,6	57,4	100,0
Sud e isole	77.069	21,4	31,7	68,3	100,0
TOTALE	359.874	100,0	41,2	58,8	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di datore di lavoro e regione, 2018 (val. %)

	Privato	Pubblico	Totale
LIGURIA	65,4	34,6	100,0
LOMBARDIA	84,5	15,5	100,0
PIEMONTE	79,2	20,8	100,0
VAL D'AOSTA	58,4	41,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	81,3	18,7	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	77,8	22,2	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	68,3	31,7	100,0
VENETO	78,6	21,4	100,0
LAZIO	74,3	25,7	100,0
MARCHE	80,9	19,1	100,0
TOSCANA	69,7	30,3	100,0
UMBRIA	69,9	30,1	100,0
ABRUZZO	76,7	23,3	100,0
BASILICATA	67,0	33,0	100,0
CALABRIA	68,6	31,4	100,0
CAMPANIA	68,4	31,6	100,0
MOLISE	71,5	28,5	100,0
PUGLIA	65,5	34,5	100,0
SARDEGNA	49,5	50,5	100,0
SICILIA	62,9	37,1	100,0
Nord ovest	81,3	18,7	100,0
Nord est	79,0	21,0	100,0
Centro	73,4	26,6	100,0
Sud e isole	65,7	34,3	100,0
Totale	75,7	24,3	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Per quel che concerne l'impatto della condizione di disabilità sulle relazioni interpersonali e sulla partecipazione sociale, delle 3 milioni circa di persone disabili, ben 600 mila vivono in una situazione di grave isolamento senza alcuna rete su cui poter contare in caso di bisogno, tra cui 200 mila che vivono completamente da sole. Altro dato rilevante è che solo il 43,5% delle persone con limitazioni dichiara di disporre di una vasta rete di relazioni contro il 74,4% del resto della popolazione².

Inoltre, solo il 9,3% delle persone disabili va frequentemente al cinema, a teatro, a un concerto, a visitare un museo contro il 30,8% della popolazione totale e tra le cause principali vi è la scarsa accessibilità: solo il 37,5% dei musei italiani, ad esempio, è attrezzato per ricevere le persone con limitazioni gravi. Allo stesso modo, solo il 9% delle persone con disabilità è impegnata in attività di volontariato contro il 25,8% della popolazione, e solo il 9,1%, contro il 36,6% pratica un'attività sportiva. Dunque, oltre l'80% delle persone con disabilità è completamente inattivo.

Infine, la capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità, considerato che, in base ai dati sulla mobilità relativi al 2019, solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione³.

P1 -56

² Da segnalare, che più del 50% delle istituzioni dedite alla disabilità è localizzato in 5 regioni italiane: il 18% in Lombardia, il 10,8% nel Lazio e con lo stesso peso anche in Toscana, l'8,5% in Piemonte e l'8,1% in Emilia-Romagna.

³ Altro dato rilevante è quello relativo alla violenza fisica o sessuale subita dalle donne con problemi di salute o disabilità, che è pari al 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, mentre è pari al 36,6% fra chi ha limitazioni gravi (mentre il dato della violenza fisica o sessuale subita dalle donne raggiunge il 31,5% nell'arco della vita).



La panoramica rappresentata dai dati sopra riportati evidenzia la vastità del tema e la grande difficoltà a stimare una quantità di risorse completamente sufficiente per i tanti e molteplici interventi previsti all'interno della proposta di legge, fermo restando, come già evidenziato, che, trattandosi di un testo normativo unitario in materia, accanto alle risorse regionali previste (nuove, cioè derivanti dai fondi speciali, e già esistenti, cioè riferite a leggi di spesa vigenti), vi sono le risorse assegnate dallo Stato e quelle relative ai fondi comunitari.

Pertanto, le nuove risorse a carico del bilancio regionale 2022-2024, stimate in euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e in euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e in euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, rappresentano un primo importante accantonamento che tiene conto delle attuali disponibilità dei fondi speciali, fermo restando la possibilità di incrementare i predetti stanziamenti in un secondo momento e sulla base del monitoraggio degli effetti finanziari. Le risorse predette sono state quantificate per il primo anno, in riferimento:

- al sostegno delle attività comunicative e di sensibilizzazione (articolo 4: stima euro 80 mila, di parte corrente);
- al sostegno degli interventi in materia di lavoro ed occupazione, con particolare riferimento al sostegno dei laboratori e dei percorsi innovativi per l'occupazione e delle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5, comma 1, lettere i) e l): stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi per l'accessibilità e la mobilità personale, con particolare riferimento allo sviluppo, alla produzione ed alla distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione – realizzazione di un portale e di una app che fungano da accesso unico integrato di tutti i servizi per le persone con disabilità anche in collegamento con la European Disability card (articolo 7, comma 3, lettera d): stima euro 20 mila, di parte corrente ed euro 30 mila, in conto capitale);
- all'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA) (articolo 7, comma 4: stima euro 50 mila di parte corrente);
- al sostegno degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10: stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa, con particolare riferimento agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università (articolo 8, comma 1, lettera i): stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, tra cui, in particolare, la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9: stima euro 400 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno per l'avvio di start up di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali (articolo 11, comma 8: stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);

P1 -57



- al sostegno degli interventi per la promozione dell'attività sportiva, ivi compresi quelli per garantire l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 12: stima euro 200 mila di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale).

Per quel che concerne le risorse riferite a leggi di spesa vigenti, come puntualmente elencate e quantificate all'interno della norma finanziaria emendata, le stesse riguardano vari interventi già disciplinati principalmente dalla legge regionale n. 11/2016, per quanto riguarda la parte relativa agli interventi per le persone disabili, e da altre leggi regionali di settore, tra le quali, in particolare, la n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive), la n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), la n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) e la n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche). Tra i molteplici interventi attivati e finanziati con le risorse a carico del bilancio regionale relative alle leggi di spesa di cui sopra, nonché mediante le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, a titolo di esempio, citiamo:

- a) in materia di inclusione sociale: gli interventi per l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita; i percorsi di sostegno assistenziale in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità; gli interventi di promozione della vita indipendente e di sostegno all'autodeterminazione; i nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare; i centri e le agenzie per la vita indipendente; i centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi; gli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico ed all'assistenza specifica delle persone affette da SLA; i servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive per il tramite dell'ASP "S. Alessio - Margherita di Savoia"; i voucher per la non autosufficienza ed i contributi economici erogati a soggetti del terzo settore per la realizzazione delle attività riabilitative e inclusivo-relazionale nell'ambito dei pacchetti di servizi per la vacanza destinati a persone disabili; gli altri servizi per la vacanza in favore di persone con disabilità;
- b) in materia di istruzione e lavoro: i percorsi individuali per ragazzi che abbiano assolto sia l'obbligo formativo sia l'obbligo scolastico (percorsi individuali per disabili); l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nell'ambito dei percorsi di scuola media superiore e istituzioni formative (percorsi di assistenza specialistica); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà di comunicazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza CAA); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà ipovedenti e non vedenti e ipoacustici e non udenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza sensoriali);
- c) in materia di politiche abitative: i finanziamenti assegnati alle ATER per realizzare nuovi alloggi per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l'abbattimento barriere architettoniche, ove, tra i vari beneficiari delle misure, sono ricompresi anche i nuclei familiari che presentano componenti con disabilità;
- d) in materia di infrastrutture e mobilità: gli interventi relativi al piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oltre alle specifiche agevolazioni tariffarie per il TPL per le persone con disabilità;

e) in materia di turismo: gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile.

Si ricordano, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2022, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi delle quali, per l'anno di imposta 2022, è prevista la non applicazione del prelievo aggiuntivo anche per i nuclei familiari con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro aventi uno o più figli disabili e per i soggetti ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

Tra i vari emendamenti presentati a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, vi sono quelli relativi alla non onerosità derivante dalla istituzione, rispettivamente, del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 13 della PL e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi in materia di disabilità.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Ai sensi del comma 1 della norma finanziaria come emendata, le risorse regionali a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020. Tali risorse ammontano:

- a) ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- b) ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma 02 della missione 12, titolo 2.

La copertura finanziaria dei fondi di nuova istituzione di cui sopra è garantita mediante il prelevamento dai fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitolo di spesa U0000T27501, per la parte corrente e capitolo di spesa U0000T28501, per la parte in conto capitale), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Oltre alle nuove ed aggiuntive risorse regionali di cui sopra, il comma 2 della norma finanziaria, come emendata stabilisce il concorso delle risorse relative ad altre leggi di spesa, nonché il finanziamento tramite le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, specificatamente:

- a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società) e 9 (Salute, abilitazione e riabilitazione), è previsto il concorso delle risorse:



- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 14.980.000,02, per l'anno 2022, euro 16.030.000,00, per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 01, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41903), per euro 2.100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41989 ed U0000H41719), e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive) (missione 12, programma 07, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41994);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA), di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017 ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2016 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41131 ed U0000H41170);
- b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5 (Politiche del lavoro e dell'occupazione), è previsto il concorso delle risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000F31103, U0000F31127, U0000F31137 ed U0000F31154);
- c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 (Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva), è previsto il concorso delle risorse:
- 1) a carico del bilancio regionale, per euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11919 3d U0000F11920);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015 (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11104 e "derivati");
- d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, è previsto il concorso delle risorse: **P1 -60**
- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 8.000.000,00, per l'anno 2022, euro 2.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) (missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62510), per euro 175.000,00, per l'anno 2022, euro 325.000,00 per l'anno



2023 ed euro 250.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000E51906), per euro 6.100.000,00, per l'anno 2022, euro 2.600.000,00, per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale) (missione 12, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E56503) e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2022, euro 1.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 (Eliminazione barriere architettoniche edifici privati), (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56501);

2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge n. 13/1989 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56102), gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa E56103) ed il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62126);

e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, è previsto il concorso delle risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:

1) pari ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41954);

2) pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 13/2007 (Sistema turistico laziale – spese varie), per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile (missione 07, programma 01, titolo 1 capitolo di spesa U0000B41906);

3) pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020 (Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente), per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali (missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000G11938).

P1 -61

Ai sensi del comma 3 della norma finanziaria è stabilito, inoltre, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa:

a) legge regionale n. 18/2003 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e loc



materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31900 e "derivati");

- b) articolo 74 della legge regionale n. 7/2018 e s.m.i. (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) ed articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2018 (Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41903);
- c) legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Piani di zona e interventi vari), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41924);
- d) legge regionale n. 6/2015 (Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41943);
- e) legge regionale n. 2/2019 (Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41969);
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2020 (Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitoli di spesa U0000H41991 ed U0000H41700);
- g) legge regionale n. 13/2014 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41955);
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale n. 8/2019 (Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 (capitolo di spesa U0000H42530);
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 12/2016 (Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41953);
- l) articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), iscritte nel programma 06 della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1 (capitolo di spesa U0000E61405);
- m) legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) ed alla legge regionale n. 29/2001 (Fondo regionale per i giovani), iscritte nei programmi 01 e 02 della missione 06, titolo 1 (capitoli di spesa U0000G31900 e "derivati" e capitoli di spesa U0000R31900 e "derivati");
- n) legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), iscritte nel programma 08 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000H41706 ed U0000H42539);

- o) legge regionale n. 5/2021 (Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti), iscritte nel programma 11 della missione 11, titolo 1 (capitolo di spesa U0000R31935);
- p) articolo 9 della legge regionale n. 7/2021 (Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31955);
- q) legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale), iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41956).

Sempre all'interno della norma finanziaria, infine, al comma 4 è stabilito il possibile concorso delle risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva, ormai in via di definizione. In particolare, si fa riferimento agli interventi:

- Priorità Occupazione, Obiettivo specifico B): sono previsti interventi per favorire l'inserimento lavorativo disabili (nei CPI), con stanziamento da definire;
- Priorità Istruzione e Formazione, Obiettivo specifico F): sono previsti interventi per disabili (studenti universitari disabili) anche in azione per studenti universitari, con stanziamento da definire;
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico H): sono previsti interventi per l'inclusione attiva di soggetti svantaggiati e disabili tra cui progetti integrati per l'inclusione attiva e lavorativa per soggetti svantaggiati e persone disabili (euro 6.000.000,00) e tirocini extracurricolari di orientamento e formazione e sostegno all'inserimento reinserimento lavorativo, finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia della persona (soggetti svantaggiati e persone disabili) (euro 32.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico K): sono previsti interventi per i servizi di assistenza specialistica per studenti disabili a rischio esclusione sociale (euro 142.446.320,00) e per i Centri polivalenti per promuovere l'inclusione sociale dei disabili adulti (in particolare affetti da autismo (euro 18.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico L): sono previsti interventi per i percorsi formativi e di inclusione sociale per disabili, anche adulti (euro 45.000.000,00).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, sia di parte corrente e sia in conto capitale.

Di seguito sono riportati i nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2022-2023, al netto delle risorse che concorrono alla copertura, già previste a legislazione vigente, e rispetto alle quali si è diffusamente motivato in precedenza.



Tabella A

ONERI	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

MARAFINI MARCO
2022.05.02 16:55:35

CN=MARAFINI MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143480681

ESAME IN COMMISSIONE





IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Presidente

Alla Presidente della VII CCP
Rodolfo Lena

Alla Segreteria Generale

All'Area “Lavori Aula”

All'Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, concernente: **“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Ad integrazione del parere trasmesso con nota RU 11910 del 10 maggio 2022, si comunica che nella seduta n. 133 dell'11 maggio 2022, questa Commissione ha nuovamente esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di un ulteriore emendamento.

(**Favorevoli:** Battisti, Buschini, Corrotti, De Paolis, La Penna, Leonori, Maselli, Minnucci *in sostituzione di Panunzi*, Pernarella e Refrigeri)

Si invia, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Fabio Refrigeri

P1 -65

Allegati
n.1 emendamento e relazione tecnica.

Class. 2.5/1.8.4.4

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente" e del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:

a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 e 9:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari ad euro 14.980.000,02, per l'anno 2022, euro 16.030.000,00, per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità), pari ad euro 2.100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa), entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive), iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12, titolo 1;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA), di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017 ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2016;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999;

c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8:



- 1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari ad euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), iscritte nel programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1;
- 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015;
- d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10:
- 1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari ad euro 8.000.000,00, per l'anno 2022, euro 2.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio), iscritte nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2, pari ad euro 175.000,00, per l'anno 2022, euro 325.000,00 per l'anno 2023 ed euro 250.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari ad euro 6.100.000,00, per l'anno 2022, euro 2.600.000,00, per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari ad euro 2.500.000,00, per l'anno 2022, euro 1.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 (Eliminazione barriere architettoniche edifici privati), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
- 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge n. 13/1989, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ed il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014;
- e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:
- 1) pari ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- 2) pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 13/2007 (Sistema turistico laziale – spese varie), per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;

PI-67



3) pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020 (Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente), per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) legge regionale n. 18/2003 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
- b) articolo 74 della legge regionale n. 7/2018 e s.m.i. (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) ed articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2018 (Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- c) legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Piani di zona e interventi vari), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- d) legge regionale n. 6/2015 (Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- e) legge regionale n. 2/2019 (Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2020 (Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- g) legge regionale n. 13/2014 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale n. 8/2019 (Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 12/2016 (Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- l) articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), iscritte nel programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;

P1 -68



- m) legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) ed alla legge regionale n. 29/2001 (Fondo regionale per i giovani), iscritte nei programmi 01 “Sport e tempo libero” e 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1;
- n) legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12, titoli 1 e 2;
- o) legge regionale n. 5/2021 (Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti), iscritte nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 11 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;
- p) articolo 9 della legge regionale n. 7/2021 (Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità), iscritte nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;
- q) legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale), iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.

4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva.

D. LEODORI LEODORI DANIELE
2022.05.10 13:33:30
CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTIT-80143490581
RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la norma finanziaria della PL n. 169/2019, stabilendo, oltre all'istituzione di due nuovi fondi di parte corrente ed in conto capitale, il cui stanziamento è derivante da nuove ed aggiuntive risorse a carico del bilancio regionale, anche il concorso, rispettivamente, delle altre leggi di spesa vigenti, le cui materie sono afferenti con gli interventi previsti dalla PL, delle risorse con vincolo di destinazione derivanti dalle assegnazioni statali, nonché il concorso delle risorse comunitarie della programmazione 2021-2027.

Infine, stante la trasversalità dei vari interventi previsti dalla PL, è stabilito anche l'ulteriore e possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi di spesa che intervengono, anche parzialmente, nelle materie trattate.

P1 -69



Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dalla PL n. 169/2019, concernente: *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, come licenziata dalla VII Commissione consiliare permanente *“Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”*.

Il testo sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni finalizzate a fornire un quadro normativo il più possibile unitario e coordinato in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), superando un approccio frammentato anche sul piano delle risorse finanziarie, regionali e vincolate, disponibili.

Sono previsti molteplici interventi in vari ambiti di applicazione (attività informativa e di sensibilizzazione, lavoro e occupazione, scuola e formazione, welfare e salute, cultura, sport e turismo, accesso all’abitare, al trasporto ed alle infrastrutture, superamento delle barriere architettoniche, ecc.), il cui scopo è migliorare complessivamente la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere di tipo fisico, sociale e culturale, favorendo condizioni di accessibilità per le persone con disabilità ed il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, nell’ottica di una completa integrazione nella società, contrastando ogni forma di stereotipo e di discriminazione.

Nell’ambito dei processi di programmazione e co-progettazione degli interventi, si vuole privilegiare un rapporto di sinergia e di partecipazione attiva da parte delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli enti del Terzo settore, della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap e le consulte territoriali, con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel dettaglio, dopo aver delineato all’articolo 2 gli interventi a carattere generale ed all’articolo 3 il modello di attuazione di tipo partecipativo e sinergico degli stessi, all’articolo 4 è prevista la realizzazione e la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione, mentre all’articolo 5 si dispone nel merito della promozione, del sostegno e del coordinamento degli interventi per l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, compresi i percorsi di riqualificazione professionale, anche tramite il ruolo del disability manager, di cui all’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020¹.

P1 -70

¹ Ai sensi dell’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020: *“67. La Regione, nelle more dell’approvazione di nuove disposizioni dirette a garantire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017: a) sostiene politiche per*

All'articolo 6 si dispone nell'ambito delle politiche, dei servizi e dei modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati alla loro autodeterminazione, inclusione e piena partecipazione, anche attraverso i centri per la vita indipendente, già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. n. 11/2016.

L'articolo 7 reca disposizioni per l'accessibilità ai trasporti, agli edifici e alle strutture pubbliche e private, stabilendo anche l'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA), mentre all'articolo 8 si dispone nel merito delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva, attraverso i progetti di servizio civile di cui alla l.r. n. 5/2017.

All'articolo 9, in raccordo con gli interventi di cui all'articolo 6, si dispone nel merito degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, nell'ottica di garantire parità di trattamento per le persone disabili nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie e di superare un approccio alla disabilità come patologia, quanto invece di favorire una presa in carico globale.

L'articolo 10 reca disposizioni in riferimento alle politiche di welfare abitativo per i disabili, sia per quel che concerne gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e sia per quanto riguarda gli interventi di edilizia residenziale (agevolata e sociale), mentre gli articoli 11 e 12 prevedono il sostegno, la promozione ed il coordinamento delle varie misure in materia di cultura, turismo e sport, favorendo il ruolo sociale di quest'ultimo in favore delle persone con disabilità.

Infine, gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, l'istituzione del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità.

In sede di esame da parte della Commissione bilancio, oltre all'emendamento concernente la norma finanziaria di cui all'articolo 16, sono stati presentati altri emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra i quali la previsione della clausola di valutazione degli effetti finanziari (modifica all'articolo 15).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL n. 169/2019 derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale sia di parte corrente e sia in conto capitale. La gran parte degli interventi previsti sono di parte corrente, mentre tra quelli in conto capitale sono da evidenziare, in particolare, quelli relativi all'attivazione di laboratori e percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali ed al sostegno alle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5), alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10), al sostegno alla ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9), all'accessibilità ed alla fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 11).

P1-71

la diffusione di una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall'utilizzo negli stessi dei termini "disabilità" e "persone con disabilità" previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma; b) promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità. 68. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 67 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."



Come rappresentato nella norma finanziaria, considerato che la PL si configura come una sorta di testo unico in materia, alla realizzazione dei molteplici interventi previsti concorrono le risorse riferite ad altre leggi regionali vigenti, nonché le risorse derivanti dalle assegnazioni statali in materia. E' stabilito, altresì, il concorso delle risorse comunitarie della programmazione 2021-2027.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Gli interventi aventi effetti sul bilancio regionale sono molteplici, multisettoriali e riferibili, potenzialmente, ad un'ampia platea di soggetti beneficiari.

Pertanto, ai fini di un'adeguata quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, si è dovuto tenere conto delle attuali disponibilità nel bilancio regionale per quel che concerne i fondi speciali, nonché delle risorse afferenti alle assegnazioni statali con vincolo di destinazione e le risorse della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, ormai in via di definizione, tenuto conto della notevole disponibilità delle risorse extra bilancio regionale.

Pertanto, a fronte dei molteplici interventi previsti, le risorse regionali si configurano come a carattere aggiuntivo e potranno essere implementate successivamente, sulla base del grado di fattibilità e di realizzazione degli interventi medesimi, tenuto conto del relativo monitoraggio.

Ovviamente la disabilità rappresenta un tema cruciale e di grande importanza nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, ancora di più nel momento in cui, nel corso degli ultimi anni, si è affermato il nuovo paradigma che intende privilegiare nei confronti della persona disabile un programma il più possibile personalizzato e che affronti in maniera globale i problemi della disabilità, ove la presa in carico implichi una stretta integrazione tra l'assistenza sociale e quella sanitaria, la predisposizione di varie politiche attive nei diversi ambiti sociali (scuola, lavoro, partecipazione sociale, sport, cultura, ecc.) in grado di rimuovere qualunque barriera – fisica o culturale – si frapponga al perseguimento della completa inclusione sociale di queste persone. Dunque, un'importante implicazione del nuovo paradigma è che viene messa in risalto la dimensione sociale della disabilità che può essere considerata una manifestazione, particolarmente grave, dell'incapacità di una società di assicurare (o avvicinare) l'eguaglianza di opportunità alle persone con problemi di salute e la persona con disabilità è colei che, anche a causa di ciò, soffre di gravi limitazioni nello svolgimento di una o più funzioni fondamentali.

A differenza di prima, quindi, dove la disabilità era trattata esclusivamente come un "problema" medico su cui intervenire individualmente, si è andato affermando un modello sociale che evidenzia l'interazione tra il livello di limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale e il contesto di vita, tale per cui se il contesto sociale è poco accessibile o inclusivo, la disabilità aumenta.

Sulla base del rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità", presentato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre 2019, *"nel nostro Paese le persone che a causa di problemi di salute, soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 100 mila (il 5,2% della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasessantacinquenni (cioè più del 20% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 990.000 di essi sono donne. Ne segue che le persone con limitazioni gravi hanno un'età media molto più elevata di quella del resto della popolazione: 67,5 contro 39,3 anni. Il 26,9% di esse vive sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e i figli, il 7,4% con i figli e senza coniuge,*

circa il 10% con uno o entrambi i genitori, il restante 12% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare. Le persone con disabilità che vivono con genitori anziani sono particolarmente vulnerabili, poiché rischiano di vivere molti anni da sole, senza supporto familiare; questo rischio è, peraltro piuttosto diffuso perché un numero elevato di disabili sopravvive a tutti i componenti della famiglia (genitori e fratelli), anche prima di raggiungere i 65 anni (Istat, 2016)".

Tavola 1 - Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali) per Regione e sesso. Anno 2017

REGIONI	Maschi	Femmine
Piemonte	4,9	5,9
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	3,4	5,3
Liguria	4,5	6,3
Lombardia	3,5	5,1
Trentino Alto Adige / Südtirol	4,3	5,1
Veneto	3,2	5,6
Friuli-Venezia Giulia	3,6	5,3
Emilia-Romagna	4,3	6,2
Toscana	4,1	6,1
Umbria	6,9	10,5
Marche	4,5	6,4
Lazio	4,1	6,2
Abruzzo	4,5	6,4
Molise	3,8	6,4
Campania	4,2	5,3
Puglia	4,4	6,0
Basilicata	4,5	7,0
Calabria	5,1	6,4
Sicilia	5,3	6,6
Sardegna	6,1	8,5
Italia	4,3	6,0

Fonte: Istat Aspetti della vita quotidiana


A livello territoriale, quindi, le percentuali più elevate di persone con disabilità si riscontrano in Umbria (8,7% della popolazione), Sardegna (7,3%) e Sicilia (6%), mentre l'incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta.

La metà delle persone con gravi limitazioni in Italia ha più di 75 anni ed il 60% delle persone disabili in Italia sono donne, con una maggiore incidenza per la popolazione oltre i 65 anni. Inoltre, se aggiungiamo anche le persone che dichiarano di avere limitazioni non gravi, il numero totale di persone con disabilità in Italia sale a 12,8 milioni, tenuto conto che si tratta di tipi di disabilità molto diversi tra loro (dal massimo grado di difficoltà nelle funzioni essenziali della vita quotidiana, a limitazioni molto più lievi, comprendendo anche malattie croniche come diabete, malattie del cuore, bronchite cronica, cirrosi epatica o tumore maligno, demenze senili, disturbi del comportamento).

Complessivamente, si tratta del 21,3% della popolazione italiana e anche in questa popolazione prevalgono le donne e le persone anziane.

P1 -73

Grafico 1.8 - Speranza di vita a 65 anni e speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni per genere e regione. Anno 2017



Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana, Indagine Aspetti della vita quotidiana

La disabilità in Italia costituisce ancora largamente un ostacolo ad accedere alle tappe fondamentali di una vita considerata "normale": il lavoro, l'istruzione, la mobilità e la libera circolazione ed utilizzo dei luoghi pubblici.

Secondo i dati Istat, tra le persone con disabilità è senza titolo di studio il 17,1% delle donne contro il 9,8% degli uomini, inoltre, la quota di persone con disabilità che ha raggiunto titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione. Grazie alla maggiore inclusione scolastica delle persone disabili, queste differenze si stanno riducendo tra le generazioni più giovani: basti pensare che gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da poco più di 200 mila nell'anno scolastico 2009/2010 a oltre 272 mila nell'anno scolastico 2017/2018. Anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila ed a livello nazionale il numero medio di alunni con disabilità per insegnante è molto vicino a quello massimo previsto dalla legge n. 244/2007 (un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità): ci sono 1,5 alunni con disabilità ogni insegnante per il sostegno. Le differenze territoriali sono molto marcate: la Provincia autonoma di Bolzano ha 4,2 alunni per insegnante di sostegno, di contro il Molise ha un rapporto di 1,1 alunni per insegnante.

Tavola 2.4 - Numero medio di alunni con disabilità per insegnante di sostegno per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018

REGIONE	Scuola infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado	Totale
Piemonte	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	1,3	1,4	1,9	1,5	1,5
Lombardia	1,4	1,8	1,8	1,7	1,7
P.A. Bolzano-Bozen	5,9	3,0	5,2	3,0	4,2
P.A. Trento	0,9	2,1	2,6	1,7	2,0
Veneto	1,2	1,6	1,8	1,8	1,6
Friuli-V.G.	1,2	1,3	1,9	1,5	1,5
Liguria	1,1	1,5	1,6	1,6	1,5
Emilia-Romagna	1,1	1,6	1,6	1,7	1,6
Toscana	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3
Umbria	1,2	1,5	1,4	1,6	1,5
Marche	1,1	1,4	1,5	1,5	1,4
Lazio	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Abruzzo	1,2	1,3	1,5	1,4	1,4
Molise	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Campania	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3
Puglia	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
Basilicata	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Calabria	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2
Sicilia	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4
Sardegna	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2
Italia	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5

Fonte: Istat

La tecnologia può facilitare il processo di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, rappresentando un elemento di grande aiuto per l'abbattimento degli ostacoli al percorso di apprendimento. Sempre secondo il rapporto Istat, *"tre scuole su quattro dispongono di postazioni informatiche adattate alle esigenze delle persone con disabilità, con percentuali più elevate in Emilia-Romagna e Toscana (rispettivamente 84,7% e 81,5% delle scuole con alunni con disabilità) e più basse in Valle d'Aosta e nella P.a. di Bolzano (rispettivamente 63,0% e 51,1%). Le postazioni informatiche per assolvere in modo sostanziale e completo la loro funzione di facilitatore dovrebbero essere posizionate in classe, al fine di favorire l'interazione tra gli alunni con disabilità e il gruppo dei coetanei; tuttavia, la loro collocazione in classe risulta ancora poco diffusa (42,7% delle scuole), più spesso il posizionamento avviene in aule specifiche per il sostegno (45,0% delle scuole), o in laboratori dedicati (56,9% delle scuole del primo e del secondo ciclo). La collocazione in laboratori e aule per il sostegno configura una situazione di potenziale esclusione degli studenti con disabilità."*


P1 -75

Tavola 2.6 - Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione.

REGIONE	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti gli ordini
Piemonte	75,0	78,5	71,6	75,5
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	64,3	77,8	44,4	63,0
Lombardia	76,9	80,9	64,5	76,2
P.A. Bolzano-Bozen	49,2	63,5	41,4	51,1
P.A. Trento	79,9	90,2	92,3	84,2
Veneto	73,6	81,8	65,0	74,5
Friuli-Venezia Giulia	71,6	75,9	68,1	72,3
Liguria	76,8	80,5	65,5	76,3
Emilia-Romagna	85,8	86,3	78,4	84,7
Toscana	82,4	86,8	71,1	81,5
Umbria	78,5	82,6	74,1	78,7
Marche	79,2	82,3	65,3	77,6
Lazio	75,3	80,5	75,3	76,8
Abruzzo	72,4	76,2	76,0	74,1
Molise	67,5	73,5	79,2	71,2
Campania	70,0	78,1	69,9	72,2
Puglia	75,9	79,3	76,3	77,1
Basilicata	71,7	67,3	72,4	70,5
Calabria	73,1	77,3	80,2	75,7
Sicilia	74,0	82,8	70,7	75,7
Sardegna	68,6	75,8	59,7	69,3
Italia	75,2	80,3	70,5	75,8

Fonte: Istat

Grafico 2.2 - Scuole con alunni con disabilità e con postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica per collocazione delle postazioni e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione



Tuttavia, permangono importanti differenze sul tipo di scuola superiore frequentata: nel 2017, il 50% degli alunni con disabilità si è iscritto ad una scuola con indirizzo professionale, contro il 20% del totale degli alunni. La metà degli alunni con disabilità privilegia quindi indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinuncia di fatto a prolungare la propria formazione fino all'università. Altra importante barriera per la partecipazione scolastica delle persone disabili è rappresentata dall'accessibilità degli edifici. L'indagine Istat riporta che solo 1 scuola su 3 ha abbattuto le barriere fisiche e 1 su 5 ha abbattuto le barriere senso-percettive, con forti differenze territoriali tra nord e sud.

Tavola 2.7 - Scuole accessibili per regione e tipologia di barriera. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa Regione

REGIONE	Barriere Fisiche			Barriere senso percettive		
	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono
Piemonte	35,7	50,2	14,0	23,0	62,9	14,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	66,2	30,2	3,6	22,1	74,3	3,6
Lombardia	39,4	43,6	17,0	20,4	62,6	17,0
P.A. Bolzano-Bozen	46,7	50,9	2,4	38,4	59,2	2,4
P.A. Trento	39,5	17,1	43,3	17,6	39,0	43,3
Veneto	31,4	48,7	19,9	21,8	58,3	19,9
Friuli-Venezia Giulia	38,1	45,3	16,5	22,3	61,1	16,5
Liguria	28,0	49,3	22,7	19,9	57,4	22,7
Emilia-Romagna	39,3	44,5	16,2	25,3	58,5	16,2
Toscana	32,6	50,0	17,4	17,2	65,5	17,4
Umbria	37,8	52,0	10,2	23,0	66,8	10,2
Marche	32,5	51,2	16,3	15,4	68,4	16,3
Lazio	26,9	47,5	25,5	13,7	60,7	25,5
Abruzzo	30,6	51,9	17,5	15,1	67,5	17,5
Molise	22,2	54,9	22,9	17,2	59,9	22,9
Campania	21,6	54,3	24,2	12,7	63,2	24,2
Puglia	30,3	53,5	16,3	14,1	69,6	16,3
Basilicata	25,7	61,6	12,8	17,6	69,6	12,8
Calabria	24,4	58,8	16,8	8,5	74,7	16,8
Sicilia	26,5	52,4	21,0	13,9	65,1	21,0
Sardegna	31,6	50,8	17,6	11,1	71,4	17,6
Italia	31,5	49,6	18,8	17,5	63,7	18,8

Fonte: Istat

L'impatto della disabilità rimane forte anche sulla partecipazione al mondo del lavoro. All'interno della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. Il dato presenta forti differenze territoriali: nelle regioni del sud solo il 19% delle persone con disabilità è occupato, contro il 37% del nord e il 42% del centro. Le persone con disabilità in Italia sono occupate soprattutto nella pubblica amministrazione (il 50%).

Tavola 4 - Disabili titolari di rendita Inail al 31/12/2018 per regione e tipo di disabilità

REGIONE	Tipo di disabilità				Totale
	Motora	Psico-sensoriale	Cardio-respiratoria	Altre disabilità	
Abruzzo	8.250	4.065	2.189	3.921	18.425
Basilicata	3.743	1.194	243	1.455	6.635
Calabria	12.181	3.720	1.182	3.429	20.512
Campania	20.658	6.532	1.671	10.444	39.305
Emilia Romagna	29.905	10.124	1.682	13.088	54.809
Friuli Venezia Giulia	7.721	3.358	849	3.007	14.935
Lazio	19.017	6.411	1.852	10.074	37.354
Liguria	9.587	4.755	2.745	3.399	20.486
Lombardia	35.762	15.113	2.152	21.085	74.112
Marche	12.829	7.219	1.804	5.585	27.437
Molise	2.462	540	99	741	3.842
Piemonte	17.150	7.580	1.846	8.697	35.273
Puglia	20.082	9.171	1.894	9.322	40.469
Sardegna	10.179	4.204	1.932	4.252	20.567
Sicilia	20.953	8.474	3.989	10.942	44.358
Toscana	28.597	11.757	3.985	14.726	59.065
Trentino Alto Adige	5.974	2.078	407	2.809	11.268
Umbria	9.068	5.839	540	3.960	19.407
Valle D'Aosta	832	386	261	300	1.779
Veneto	22.318	11.221	1.334	11.413	46.286
Italia	297.268	123.751	32.656	142.649	596.324

Fonte: Inail - Banca Dati Disabili, aggiornamento al 31/12/2018



Il dato di cui sopra, sulla base della banca dati INAIL ed in riferimento alla sola Regione Lazio, al 31/12/2021 si attesta in 33.761 soggetti.

LIVELLO DI DISABILITA' (CLASSE DI GRADO)	CLASSE DI ETÀ					TOTALE
	FINO A 19	20-34	35-49	50-64	65 E PIU'	
MEDIO (11% - 33%)	1	333	2.292	6.981	15.116	24.723
GRAVE (34% - 66%)	0	97	623	1.785	5.374	7.879
MOLTO GRAVE (67% - 99%)	0	12	81	221	506	820
ASSOLUTO (100% - 100% APC)	0	17	55	114	153	339
TOTALE	1	459	3.051	9.101	21.149	33.761

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati a partire dalle informazioni fornite dalle imprese e dalle organizzazioni pubbliche italiane, al 2018, le persone con disabilità rappresentano nel nostro Paese un universo di quasi 360 mila occupati dipendenti, composto in prevalenza di uomini (sono il 58,7% a fronte del 41,3% di donne), residente in maggioranza al Nord Italia (56,3%), rispettivamente 32,6% nel Nord Ovest e 23,7% nel Nord Est; il 22,3% è occupato al Centro, mentre solo il 21,4% nel Mezzogiorno. Nella sola Lombardia lavorano ben il 21,5% delle persone con disabilità; seguono, ma a notevole distanza, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna con rispettivamente l'11,1%, il 10% e il 9,8% del totale degli occupati.

Distribuzione degli occupati con disabilità, per regione e genere, 2018 (v.a. e val. %)

	Totale		Genere		Totale
	V.a.	Val.%	Donne	Uomini	
LIGURIA	10.027	2,8	46,6	53,4	100,0
LOMBARDIA	77.206	21,5	42,7	57,3	100,0
PIEMONTE	29.023	8,1	44,0	56,0	100,0
VAL D'AOSTA	896	0,2	46,4	53,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	35.111	9,8	39,4	60,6	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.468	2,4	42,0	58,0	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	5.913	1,6	40,8	59,2	100,0
VENETO	35.968	10,0	46,9	53,1	100,0
LAZIO	39.812	11,1	43,0	57,0	100,0
MARCHE	10.142	2,8	40,0	60,0	100,0
TOSCANA	24.456	6,8	41,5	58,5	100,0
UMBRIA	5.783	1,6	43,0	57,0	100,0
ABRUZZO	8.076	2,2	37,6	62,4	100,0
BASILICATA	2.743	0,8	30,8	69,2	100,0
CALABRIA	5.231	1,5	29,0	71,0	100,0
CAMPANIA	21.014	5,8	29,4	70,6	100,0
MOLISE	1.528	0,4	28,0	72,0	100,0
PUGLIA	14.577	4,1	31,3	68,7	100,0
SARDEGNA	7.909	2,2	29,5	70,5	100,0
SICILIA	15.991	4,4	43,0	57,0	100,0
Nord ovest	117.152	32,6	44,8	55,2	100,0
Nord est	85.460	23,7	43,7	56,3	100,0
Centro	80.193	22,3	42,6	57,4	100,0
Sud e isole	77.069	21,4	31,7	68,3	100,0
TOTALE	359.874	100,0	41,2	58,8	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di datore di lavoro e regione, 2018 (val. %)

	Privato	Pubblico	Totale
LIGURIA	65,4	34,6	100,0
LOMBARDIA	84,5	15,5	100,0
PIEMONTE	79,2	20,8	100,0
VAL D'AOSTA	58,4	41,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	81,3	18,7	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	77,8	22,2	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	68,3	31,7	100,0
VENETO	78,6	21,4	100,0
LAZIO	74,3	25,7	100,0
MARCHE	80,9	19,1	100,0
TOSCANA	69,7	30,3	100,0
UMBRIA	69,9	30,1	100,0
ABRUZZO	76,7	23,3	100,0
BASILICATA	67,0	33,0	100,0
CALABRIA	68,6	31,4	100,0
CAMPANIA	68,4	31,6	100,0
MOLISE	71,5	28,5	100,0
PUGLIA	65,5	34,5	100,0
SARDEGNA	49,5	50,5	100,0
SICILIA	62,9	37,1	100,0
Nord ovest	81,3	18,7	100,0
Nord est	79,0	21,0	100,0
Centro	73,4	26,6	100,0
Sud e isole	65,7	34,3	100,0
Totale	75,7	24,3	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Per quel che concerne l'impatto della condizione di disabilità sulle relazioni interpersonali e sulla partecipazione sociale, delle 3 milioni circa di persone disabili, ben 600 mila vivono in una situazione di grave isolamento senza alcuna rete su cui poter contare in caso di bisogno, tra cui 200 mila che vivono completamente da sole. Altro dato rilevante è che solo il 43,5% delle persone con limitazioni dichiara di disporre di una vasta rete di relazioni contro il 74,4% del resto della popolazione².

Inoltre, solo il 9,3% delle persone disabili va frequentemente al cinema, a teatro, a un concerto, a visitare un museo contro il 30,8% della popolazione totale e tra le cause principali vi è la scarsa accessibilità: solo il 37,5% dei musei italiani, ad esempio, è attrezzato per ricevere le persone con limitazioni gravi. Allo stesso modo, solo il 9% delle persone con disabilità è impegnata in attività di volontariato contro il 25,8% della popolazione, e solo il 9,1%, contro il 36,6% pratica un'attività sportiva. Dunque, oltre l'80% delle persone con disabilità è completamente inattivo.

Infine, la capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità, considerato che, in base ai dati sulla mobilità relativi al 2019, solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione³.

P1 -79

² Da segnalare, che più del 50% delle istituzioni dedite alla disabilità è localizzato in 5 regioni italiane: il 18% in Lombardia, il 10,8% nel Lazio e con lo stesso peso anche in Toscana, l'8,5% in Piemonte e l'8,1% in Emilia-Romagna.

³ Altro dato rilevante è quello relativo alla violenza fisica o sessuale subita dalle donne con problemi di salute o disabilità, che è pari al 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, mentre è pari al 36,6% fra chi ha limitazioni gravi (mentre il dato della violenza fisica o sessuale subita dalle donne raggiunge il 31,5% nell'arco della vita).

La panoramica rappresentata dai dati sopra riportati evidenzia la vastità del tema e la grande difficoltà a stimare una quantità di risorse completamente sufficiente per i tanti e molteplici interventi previsti all'interno della proposta di legge, fermo restando, come già evidenziato, che, trattandosi di un testo normativo unitario in materia, accanto alle risorse regionali previste (nuove, cioè derivanti dai fondi speciali, e già esistenti, cioè riferite a leggi di spesa vigenti), vi sono le risorse assegnate dallo Stato e quelle relative ai fondi comunitari.

Pertanto, le nuove risorse a carico del bilancio regionale 2022-2024, stimate in euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e in euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e in euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, rappresentano un primo importante accantonamento che tiene conto delle attuali disponibilità dei fondi speciali, fermo restando la possibilità di incrementare i predetti stanziamenti in un secondo momento e sulla base del monitoraggio degli effetti finanziari. Le risorse predette sono state quantificate per il primo anno, in riferimento:

- al sostegno delle attività comunicative e di sensibilizzazione (articolo 4: stima euro 80 mila, di parte corrente);
- al sostegno degli interventi in materia di lavoro ed occupazione, con particolare riferimento al sostegno dei laboratori e dei percorsi innovativi per l'occupazione e delle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5, comma 1, lettere i) e l): stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi per l'accessibilità e la mobilità personale, con particolare riferimento allo sviluppo, alla produzione ed alla distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione – realizzazione di un portale e di una app che fungano da accesso unico integrato di tutti i servizi per le persone con disabilità anche in collegamento con la European Disability card (articolo 7, comma 3, lettera d): stima euro 20 mila, di parte corrente ed euro 30 mila, in conto capitale);
- all'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA) (articolo 7, comma 4: stima euro 50 mila di parte corrente);
- al sostegno degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10: stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa, con particolare riferimento agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università (articolo 8, comma 1, lettera i): stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, tra cui, in particolare, la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9: stima euro 400 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno per l'avvio di start up di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali (articolo 11, comma 8: stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);

P1 -80



- al sostegno degli interventi per la promozione dell'attività sportiva, ivi compresi quelli per garantire l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 12: stima euro 200 mila di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale).

Per quel che concerne le risorse riferite a leggi di spesa vigenti, come puntualmente elencate e quantificate all'interno della norma finanziaria emendata, le stesse riguardano vari interventi già disciplinati principalmente dalla legge regionale n. 11/2016, per quanto riguarda la parte relativa agli interventi per le persone disabili, e da altre leggi regionali di settore, tra le quali, in particolare, la n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive), la n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), la n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) e la n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche). Tra i molteplici interventi attivati e finanziati con le risorse a carico del bilancio regionale relative alle leggi di spesa di cui sopra, nonché mediante le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, a titolo di esempio, citiamo:

- a) in materia di inclusione sociale: gli interventi per l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita; i percorsi di sostegno assistenziale in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità; gli interventi di promozione della vita indipendente e di sostegno all'autodeterminazione; i nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare; i centri e le agenzie per la vita indipendente; i centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi; gli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico ed all'assistenza specifica delle persone affette da SLA; i servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive per il tramite dell'ASP "S. Alessio - Margherita di Savoia"; i voucher per la non autosufficienza ed i contributi economici erogati a soggetti del terzo settore per la realizzazione delle attività riabilitative e inclusivo-relazionale nell'ambito dei pacchetti di servizi per la vacanza destinati a persone disabili; gli altri servizi per la vacanza in favore di persone con disabilità;
- b) in materia di istruzione e lavoro: i percorsi individuali per ragazzi che abbiano assolto sia l'obbligo formativo sia l'obbligo scolastico (percorsi individuali per disabili); l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nell'ambito dei percorsi di scuola media superiore e istituzioni formative (percorsi di assistenza specialistica); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà di comunicazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza CAA); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà ipovedenti e non vedenti e ipoacustici e non udenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza sensoriali);
- c) in materia di politiche abitative: i finanziamenti assegnati alle ATER per realizzare nuovi alloggi per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l'abbattimento barriere architettoniche, ove, tra i vari beneficiari delle misure, sono ricompresi anche i nuclei familiari che presentano componenti con disabilità;
- d) in materia di infrastrutture e mobilità: gli interventi relativi al piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oltre alle specifiche agevolazioni tariffarie per il TPL per le persone con disabilità;

e) in materia di turismo: gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile.

Si ricordano, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2022, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi delle quali, per l'anno di imposta 2022, è prevista la non applicazione del prelievo aggiuntivo anche per i nuclei familiari con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro aventi uno o più figli disabili e per i soggetti ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

Tra i vari emendamenti presentati a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, vi sono quelli relativi alla non onerosità derivante dalla istituzione, rispettivamente, del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 13 della PL e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi in materia di disabilità.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Ai sensi del comma 1 della norma finanziaria come emendata, le risorse regionali a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020. Tali risorse ammontano:

- a) ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- b) ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma 02 della missione 12, titolo 2.

La copertura finanziaria dei fondi di nuova istituzione di cui sopra è garantita mediante il prelevamento dai fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitolo di spesa U0000T27501, per la parte corrente e capitolo di spesa U0000T28501, per la parte in conto capitale), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Oltre alle nuove ed aggiuntive risorse regionali di cui sopra, il comma 2 della norma finanziaria come emendata stabilisce il concorso delle risorse relative ad altre leggi di spesa, nonché il finanziamento tramite le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, specificatamente:

- a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società) e 9 (Salute, abilitazione e riabilitazione), è previsto il concorso delle risorse:



- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 14.980.000,02, per l'anno 2022, euro 16.030.000,00, per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 01, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41903), per euro 2.100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41989 ed U0000H41719), e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive) (missione 12, programma 07, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41994);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA), di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017 ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2016 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41131 ed U0000H41170);
- b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5 (Politiche del lavoro e dell'occupazione), è previsto il concorso delle risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000F31103, U0000F31127, U0000F31137 ed U0000F31154);
- c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 (Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva), è previsto il concorso delle risorse:
- 1) a carico del bilancio regionale, per euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11919 3d U0000F11920);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015 (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11104 e “derivati”);
- d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, è previsto il concorso delle risorse: **P1 -83**
- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 8.000.000,00, per l'anno 2022, euro 2.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) (missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62510), per euro 175.000,00, per l'anno 2022, euro 325.000,00 per l'anno

2023 ed euro 250.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000E51906), per euro 6.100.000,00, per l'anno 2022, euro 2.600.000,00, per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale) (missione 12, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E56503) e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2022, euro 1.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 (Eliminazione barriere architettoniche edifici privati), (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56501);

2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge n. 13/1989 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56102), gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa E56103) ed il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62126);

e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, è previsto il concorso delle risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:

1) pari ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41954);

2) pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 13/2007 (Sistema turistico laziale – spese varie), per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile (missione 07, programma 01, titolo 1 capitolo di spesa U0000B41906);

3) pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020 (Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente), per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali (missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000G11938).

P1 -84

Ai sensi del comma 3 della norma finanziaria è stabilito, inoltre, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa:

a) legge regionale n. 18/2003 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in



materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31900 e "derivati");

- b) articolo 74 della legge regionale n. 7/2018 e s.m.i. (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) ed articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2018 (Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41903);
- c) legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Piani di zona e interventi vari), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41924);
- d) legge regionale n. 6/2015 (Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41943);
- e) legge regionale n. 2/2019 (Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41969);
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2020 (Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitoli di spesa U0000H41991 ed U0000H41700);
- g) legge regionale n. 13/2014 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41955);
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale n. 8/2019 (Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 (capitolo di spesa U0000H42530);
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 12/2016 (Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41953);
- l) articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), iscritte nel programma 06 della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1 (capitolo di spesa U0000E61405);
- m) legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) ed alla legge regionale n. 29/2001 (Fondo regionale per i giovani), iscritte nei programmi 01 e 02 della missione 06, titolo 1 (capitoli di spesa U0000G31900 e "derivati" e capitoli di spesa U0000R31900 e "derivati");
- n) legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), iscritte nel programma 08 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000H41706 ed U0000H42539);

- o) legge regionale n. 5/2021 (Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti), iscritte nel programma 11 della missione 11, titolo 1 (capitolo di spesa U0000R31935);
- p) articolo 9 della legge regionale n. 7/2021 (Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31955);
- q) legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale), iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41956).

Sempre all'interno della norma finanziaria, infine, al comma 4 è stabilito il possibile concorso delle risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva, ormai in via di definizione. In particolare, si fa riferimento agli interventi:

- Priorità Occupazione, Obiettivo specifico B): sono previsti interventi per favorire l'inserimento lavorativo disabili (nei CPI), con stanziamento da definire;
- Priorità Istruzione e Formazione, Obiettivo specifico F): sono previsti interventi per disabili (studenti universitari disabili) anche in azione per studenti universitari, con stanziamento da definire;
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico H): sono previsti interventi per l'inclusione attiva di soggetti svantaggiati e disabili tra cui progetti integrati per l'inclusione attiva e lavorativa per soggetti svantaggiati e persone disabili (euro 6.000.000,00) e tirocini extracurricolari di orientamento e formazione e sostegno all'inserimento reinserimento lavorativo, finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia della persona (soggetti svantaggiati e persone disabili) (euro 32.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico K): sono previsti interventi per i servizi di assistenza specialistica per studenti disabili a rischio esclusione sociale (euro 142.446.320,00) e per i Centri polivalenti per promuovere l'inclusione sociale dei disabili adulti (in particolare affetti da autismo (euro 18.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico L): sono previsti interventi per i percorsi formativi e di inclusione sociale per disabili, anche adulti (euro 45.000.000,00).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, sia di parte corrente e sia in conto capitale.

Di seguito sono riportati i nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2022-2027, **P1-86** nelle risorse che concorrono alla copertura, già previste a legislazione vigente, e rispetto alle quali si è diffusamente motivato in precedenza.

Tabella A

ONERI	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

DOTT. MARCO MARAFINI

MARAFINI MARCO
2022.05.02 16:55:35

CN=MARAFINI MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143480681

REGIONE LAZIO





VII Commissione Consiliare Permanente
Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione sociosanitariae welfare
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Marco Vincenzi
Segreteria Generale
Area Lavori Aula
Area Lavori Commissioni
e, p.c. Ai Presidenti delle CCP I, V, VI, IX, X, XI

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019 concernente: *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*.

Si comunica che questa Commissione, nella seduta n. 89 del 12 maggio 2022 ha esaminato la proposta di legge di cui all’oggetto e ha approvato, all’unanimità dei presenti al momento del voto, il testo emendato.

Hanno votato a favore: Lena, Bonafoni, Buschini, Battisti in sostituzione di Di Biase, Forte, Marcelli, Refrigeri in sostituzione di Minnucci, Leodori in sostituzione di Panunzi, Porrello e Tidei.

Si allega il testo votato, che è stato oggetto di coordinamento formale all’uopo autorizzato dalla Commissione, composto di n. 16 articoli, il parere e gli emendamenti di competenza acquisiti dalla IV CCP, a norma dell’art. 59 del Regolamento del Consiglio.



Il Presidente
Rodolfo Lena

Roma, 13 maggio 2021

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

P1 -88

PROPOSTA DI LEGGE N. 169

CONCERNENTE:

**“PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ”**



P1 -89

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione e i principi dello Statuto, promuove interventi al fine di riconoscere e garantire la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 favoriscono la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione.



P1 -90

Art. 2 *(Interventi)*

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, in particolare:

- a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione e alla prevenzione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche attraverso il supporto e il sostegno necessario per il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, intesa quale capacità di sviluppare le proprie relazioni sociali, economiche e culturali, nel rispetto della garanzia effettiva al proprio diritto alla libertà di scelta;
- b) promuove il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l'articolo 12 della l.r. 11/2016 e successive modifiche;
- c) garantisce l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie digitali;
- d) promuove e semplifica l'accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici favorendone l'erogazione anche in modalità digitale o a domicilio;
- e) incentiva con premialità, a titolo non oneroso, i comuni virtuosi in tema di accessibilità;
- f) garantisce che ogni tipologia di intervento realizzato con finanziamenti o cofinanziamenti regionali sia fruibile dalle persone con disabilità;
- g) realizza campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva, l'inclusione sociale e il sostegno tra pari;
- h) monitora, elabora, aggiorna, condivide e promuove, previa intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la raccolta di dati che illustrano la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle diverse situazioni territoriali della Regione;
- i) promuove accordi e convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con istituti di ricerca presenti sul territorio regionale che possano fornire strutture e ausili innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.



P1 -91

Art. 3
(Modalità di attuazione)

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di programmazione e co-progettazione degli interventi di cui all'articolo 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione attua gli interventi di cui all'articolo 2 anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati, con gli enti del Terzo settore nonché, in particolare, con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'*handicap* e le consulte territoriali, con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati garantendo la loro omogeneità sul territorio regionale e l'equità nella distribuzione dei fondi, nel rispetto dei reali ed effettivi bisogni delle persone con disabilità.



P1 -92

Art. 4

(Attività informative e di sensibilizzazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare:

- a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull'età, e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti;
- b) promuove, nelle attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi, l'utilizzo di un linguaggio semplificato, integrato con traduzioni e linguaggi specifici per particolari disabilità e crea, sul sito istituzionale della Regione, un'apposita sezione dedicata alla disabilità contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili affinché questi siano conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da tutti;
- c) impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, esclusivamente i termini "disabilità" e "persone con disabilità", come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne promuove l'uso da parte degli enti pubblici;
- d) adotta provvedimenti che favoriscano la diffusione di una nuova cultura della disabilità che riconosca i diritti e la dignità delle persone;
- e) garantisce, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fruibilità e l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni gestite dall'amministrazione regionale, secondo i principi sanciti dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità per prodotti e servizi e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e successive modifiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a).

3. La Regione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall'ONU per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione e che si celebra il 3 dicembre di ogni anno, promuove e sostiene campagne e iniziative sul territorio.



P1 -93

Art. 5
(Politiche del lavoro e dell'occupazione)

1. La Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quella statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, in particolare, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 concernente disposizioni per il diritto al lavoro delle persone disabili e successive modifiche e della l.r. 11/2016, promuove interventi, compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) coordina le politiche per l'inserimento lavorativo e l'inclusione attiva delle persone con disabilità;
- b) favorisce l'adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, monitorandone l'effettiva attuazione, anche con l'uso di nuove tecnologie;
- c) riconosce l'alto valore abilitante, nei percorsi verso l'autonomia, dell'inserimento in contesti lavorativi delle persone con disabilità con bisogno di supporto intensivo, valutato e monitorato dalle unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD);
- d) prevede, nel rispetto del principio di pari opportunità, che ogni percorso professionale sia accompagnato da un *tutor* laddove la persona con disabilità non sia in grado di seguire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo in totale autonomia;
- e) implementa percorsi di inserimento lavorativo per tutti i tipi di disabilità garantendo equità di inserimento tra le diverse disabilità;
- f) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità a un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità, valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO), garantendone l'accesso agli studenti con disabilità; nel percorso lo studente con disabilità è accompagnato dall'insegnante di sostegno o curriculare e dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione;
- g) promuove l'attivazione di laboratori e percorsi innovativi nonché di tirocini mirati che offrano possibilità occupazionali e di *start-up* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'avvio di iniziative volte all'acquisizione di attestazioni e certificazioni spendibili in ambito lavorativo;



P1 -94

- h) promuove, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo al collocamento mirato, e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del *disability manager*, responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità anche attraverso l'adozione di accomodamenti ragionevoli, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro, nonché di raccolta delle segnalazioni, attraverso piattaforme tecnologiche, in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; a tal fine istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo regionale dei *disability manager*;
- i) promuove programmi specifici sull'accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa;
- l) sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative, incluse quelle di comunità di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) e successive modifiche, di imprese dell'economia sociale e solidale, di *start up* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'assegnazione di immobili di proprietà pubblica e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere l'occupazione e l'autoimprenditorialità delle persone con disabilità;
- m) promuove, negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, nonché ai fini della valutazione di progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali, l'introduzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese che assumono persone con disabilità;
- n) promuove attività di tutoraggio delle persone con disabilità al fine di prevedere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, in particolare nelle piccole e medie imprese prive di adeguate risorse da investire in tali finalità;
- o) promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), delle persone con disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) impiegate all'interno di imprese sociali, al fine di garantire autonomia e occupazione lavorativa anche alle persone disabili con minori opportunità;
- p) promuove l'azione di *matching* tra il progetto individuale della persona con disabilità con bisogno di supporto intensivo e l'azienda pubblica o privata che abbia dato disponibilità ad ospitarlo nel proprio contesto lavorativo, così come valutato e determinato dall'UVMD e dalla famiglia.

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove l'utilizzo dello strumento della convenzione con i soggetti coinvolti negli stessi.



P1 -95

Art. 6

(Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società)

1. La Regione riconosce l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e ad essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l'obiettivo di superare ogni forma di segregazione.

2. La Regione promuove l'obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportata solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l'esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica.

3. La Regione promuove la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine e, ove possibile, di percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il *budget* di salute di cui all'articolo 5, sviluppando l'integrazione sociosanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all'articolo 12 della l.r. 11/2016 sono erogati in regime di accreditamento, in coerenza con l'esercizio del diritto di scelta dell'utente; vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell'ambito della residenzialità sociale, del *cohousing* e di modelli abitativi solidali di cui all'articolo 10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione regola i criteri di autorizzazione, funzionamento e le tariffe applicate a livello regionale.

4. La Regione, al fine di promuovere il nuovo modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, istituisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per la vita indipendente secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. 11/2016, servizi gestiti dalle organizzazioni delle persone con disabilità stesse, con la funzione di sostegno all'informazione sui diritti, alla valutazione e autovalutazione del bisogno, di facilitazione alla predisposizione dei progetti personalizzati, all'*empowerment* personale e sociale, anche come supporto all'assistenza personale autogestita.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità, viene garantita la co-programmazione degli interventi in ogni distretto e ambito territoriale, come previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la co-progettazione dei servizi, con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità.



P1 -96

6. La Regione promuove un cambiamento di paradigma culturale, professionale e organizzativo nei servizi sociosanitari territoriali, mettendo al centro non più le prestazioni, ma i diritti delle persone, riconoscendo la loro capacità contrattuale di cittadini per l'esigibilità dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: la salute, quale benessere personale e sociale, l'avere un'istruzione, il lavoro, il diritto alla vita attiva, il diritto all'avere legami affettivi e sociali.

7. La Regione realizza un modello progettuale unitario, con ampia diversificazione di progetti realizzativi, che indica:

- a) i percorsi attuativi certi, chiari, determinati e di semplice attuazione;
- b) la definizione annuale delle risorse regionali aggiuntive a quelle statali e del numero di progetti finanziabili;
- c) le forme di partecipazione economica di enti pubblici, di organismi privati e di singoli cittadini, secondo le forme codificate di partecipazione economica indicate anche nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);
- d) le azioni per favorire la deistituzionalizzazione, avviando, secondo le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, un attento esame sulle situazioni delle persone presenti negli attuali centri/istituti accreditati di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per verificare con decisione se tali situazioni siano in perfetta sintonia con il dettato della l. 112/2016, con i principi sanciti dalla Convenzione ONU. In assenza di tale sintonia, la Regione adotta una direttiva vincolante per l'attuazione di un programma di graduale riorganizzazione, salvaguardando sempre i diritti delle persone.

8. La Regione promuove progetti di vita indipendente e del "Dopo di Noi" sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal sistema operativo *budget* di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza privazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

9. La Regione, nell'ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, procede ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. A tal fine, la Regione per uno stabile e condiviso approccio al "Durante Dopo di Noi" assume l'iniziativa, con la più ampia partecipazione di tutti gli interessati, di attuare il passaggio da un modello normativo frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il "Dopo di Noi", inserendola nella prospettiva del "Durante Noi" e in sintonia con la l. 112/2016.

P1 -97



10. La Regione adotta il Sistema informativo remoto contenente la cartella sociosanitaria delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi e dei servizi pubblici, nella quale in modo univoco possano accedere tutti gli attori istituzionali e accreditati o, per altre ragioni, autorizzati per la presa in carico.

11. È fatta salva la possibilità di attivare le potestà previste dagli articoli 55, 56 e 57 del d. lgs. 117/2017, volte a consentire alle amministrazioni locali di sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato per svolgere servizi sociali di interesse generale rivolti a terzi.

12. Per le finalità di cui al presente articolo e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale anche delle aziende di servizi alla persona, quale strumento di intervento diretto per l'affidamento dei servizi alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali, anche mediante l'impiego del loro patrimonio.



P1 -98

Art. 7

(Accessibilità e mobilità personale)

1. La Regione, al fine di favorire l'autonomia delle persone con disabilità, garantisce l'accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture, nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane, che nelle aree extraurbane.

2. La Regione, al fine di garantire l'accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l'adeguamento degli immobili e degli spazi urbani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta, in particolare:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative, avvia un monitoraggio periodico sulla presenza di barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici, strutture, presidi ospedalieri e immobili di edilizia residenziale di proprietà regionale, riferendo ogni due anni, entro il 31 dicembre, al Consiglio regionale e alla Cabina di regia di cui all'articolo 14 sull'esito del monitoraggio stesso;

b) verifica l'accessibilità fisica e digitale degli enti fornitori dei suoi servizi, in base alla normativa vigente;

c) promuove e monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e dei piani integrati degli spazi urbani da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, che prevedono l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico e dell'edilizia residenziale, nonché degli spazi urbani secondo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone e con l'utilizzo esplicativo dei diversi linguaggi come *braille*, Lingua dei segni (LIS), Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), *Easy to read*, ingrandimento immagini, sintesi vocale e simili;

d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;

e) favorisce e promuove, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei mezzi, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative.

4. Al fine di sostenere e implementare le attività di cui ai commi 2 e 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce il Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA). Le modalità di organizzazione del CRIBA sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Il CRIBA svolge le seguenti funzioni in materia di:

a) informazioni e consulenza sulla normativa in materia di accessibilità e barriere architettoniche;

b) formazione e aggiornamento professionale in particolare agli operatori degli uffici tecnici degli enti locali sui temi connessi all'accessibilità nell'ottica della progettazione universale.

5. La Regione promuove interventi volti ad attuare percorsi facilitati e dedicati per il conseguimento, ove possibile, della patente di guida per tutti i tipi di disabilità.

P1 -99



Art. 8

(Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove:

- a) progetti finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, nonché dei giovani con disabilità impegnati in percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore e universitari;
- b) nell'ambito scolastico e formativo, progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato che tengano conto delle specifiche tipologie di disabilità;
- c) percorsi di accompagnamento *post* scolastico finalizzati al mantenimento delle competenze scolastiche e sociali acquisite nel corso dei cicli di istruzione e di sostegno agli allievi;
- d) progetti di sostegno agli allievi con disabilità che frequentano corsi formazione;
- e) forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le strutture socio-sanitarie regionali che si occupano del sostegno psicologico e psichiatrico di bambini, ragazzi e giovani con disabilità, finalizzate alla presa in carico scolastico e alla partecipazione dei gruppi di lavoro scolastici per l'inclusione;
- f) scuola, formazione e occupazione mediante percorsi individualizzati mediante i PCTO e il Piano educativo individualizzato (PEI) che tengano conto della specificità di ogni studente con disabilità;
- g) progetti di formazione con metodologia *Peer Buddy* per gli alunni e studenti neurotipici, nelle scuole e negli istituti di cui alla lettera a);
- h) forme di raccordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2021 e successive modifiche, delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche dirette a sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani adulti con disabilità, con particolare attenzione a quelli con bisogno di supporto intensivo;
- i) la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.

2. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva a favore dei giovani disabili, anche attraverso i progetti di servizio civile di cui alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) e successive modifiche.



P1 -100

Art. 9

(Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione)

1. La Regione, adotta misure necessarie al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità e di garantire la parità di trattamento nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie comprese quelle per la salute sessuale e riproduttiva.

2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità come patologia favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello bio-psico-sociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia, anche attraverso aggiornamenti periodici sulla disabilità per il personale sanitario, nonché adottando strumenti di valutazione e autovalutazione sviluppati e riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

3. La Regione, anche per favorire la prevenzione sanitaria, prevede, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psicofisica grave e sensoriale, anche mediante una specifica qualificazione dei punti di accoglienza e orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali, garantendo sempre la presenza di un familiare, *caregiver*, operatore di riferimento della persona con disabilità, sia nell'ambito ambulatoriale che ospedaliero e nelle strutture di intervento di primo soccorso. La Regione individua almeno due ospedali sede di DEA di secondo livello come luogo di cura delle persone con disturbi del neuro-sviluppo e/o grave compromissione neuromotoria, al cui interno viene nominato un responsabile della presa in carico adeguatamente formato. Tale presa in carico si rende effettiva solo nel caso in cui sia coinvolto il *caregiver*.

4. La Regione promuove percorsi di abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità, favorendo strategie di valorizzazione individuale attraverso il supporto tra pari e la contestualizzazione dei percorsi abilitativi e riabilitativi all'interno dei più ampi progetti di cura, vita, formazione, lavoro e inclusione sociale delle persone.

5. La Regione adotta le misure idonee a semplificare, agevolare e accelerare la procedura di erogazione dell'assistenza protesica.

6. Le attività abilitative e riabilitative di gruppo devono essere realizzate in spazi aperti al territorio, dinamici, inclusivi e integrati, finalizzati in via prioritaria alla prosecuzione del percorso educativo e abilitativo delle persone con disabilità grave e gravissima.



P1 -101

7. La Regione sostiene e promuove la ricerca scientifica in materia di disabilità, utile a favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura tempestiva, compresa quella relativa alle malattie rare.

8. La Regione favorisce l'ottenimento di un adeguato supporto psicologico all'interno del percorso terapeutico e assistenziale, e promuove anche progetti di riabilitazione specifici altamente professionali, anche attraverso il supporto delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

9. La Regione promuove la realizzazione di nuovi modelli di presa in carico della persona con disabilità e di supporto sanitario ricorrendo alla telemedicina.



P1 -102

Art. 10
*(Politiche di welfare abitativo per le persone
con disabilità)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di *welfare* abitativo a favore delle persone con disabilità:

a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) favorisce interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l'obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, attraverso:

1) la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale agevolata riservati, per una quota pari al 10 per cento, alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità;

2) la contrazione di mutui a tasso zero, a favore delle persone con disabilità e dei familiari, direttamente tramite convenzioni con istituti bancari;

3) la riserva, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all'attuazione degli interventi indicati all'articolo 4 della l. 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016;

4) la verifica che l'erogazione dei rimborsi per i contributi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modifiche relativamente alle spese ammesse e giustificate, avvenga entro un anno dalla loro rendicontazione;

5) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di *cohousing*, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 *bis* della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le disposizioni attuative di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, i criteri e le modalità per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), numero 2).

3. La Regione promuove campagne informative per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 74/1989 relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare nell'ambito degli interventi statali e regionali di efficientamento energetico.



P1 -103

Art. 11
(Cultura e turismo)

1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari e ai siti museali favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive e psichiche di ogni persona.

2. Nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici per la realizzazione dei progetti in ambito culturale e turistico, è riconosciuta priorità nel sostegno a quelli che favoriscono la fruibilità a tutti i tipi di disabilità, anche ricorrendo a strumenti tecnologici.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni relative a eventi, strutture, luoghi e percorsi di cui al comma 1, anche ricorrendo a strumenti tecnologici particolari.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni rappresentative dei diritti delle persone con disabilità, provvede a modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale in materia di turismo, in modo da prevedere:

a) specifiche misure e strumenti volti a garantire, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive;

b) strumenti di controllo e monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali specificamente diretti a garantire l'accessibilità e la fruizione degli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, previsti per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

5. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione, in base alla normativa di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati cercando di garantire accessibilità universale ai servizi culturali e turistici, ovvero la piena fruizione inclusiva e uguale a ogni cittadino, in assenza di barriere architettoniche, cognitive e senso-percettive e, laddove necessario, garantendo forme di supporto e assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne piena partecipazione. Ove la creazione di percorsi turistici universalmente accessibili sia architettonicamente o urbanisticamente impossibile, la Regione, autorizza percorsi alternativi per persone con disabilità e finanzia progetti che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la più ampia partecipazione, a eventi culturali e turistici, delle persone con disabilità.

6. La Regione garantisce la formazione del personale degli enti per il turismo ed operatori turistici sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità.



P1 -104

7. La Regione promuove la collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati sull'accessibilità culturale e turistica e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise con gli *stakeholder* di riferimento.

8. La Regione sostiene l'avvio di *start up* di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali.

9. La Regione promuove la formazione e l'occupazione di nuove figure professionali, in ambito culturale, turistico o commerciale, in coerenza con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche, in raccordo con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) e con il sistema scolastico e universitario presente nella Regione.



P1 -105

Art. 12

(Politiche per la promozione dell'attività sportiva)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di *sport*, il ruolo sociale dello *sport* in favore delle persone con disabilità, attraverso:

- a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
- b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
- c) l'integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
- d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo *sport*, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;
- e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità;
- f) la promozione e il sostegno per la realizzazione di competizioni e campionati regionali, nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dal movimento *Special Olympics*;
- g) la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di luoghi da destinare alla realizzazione di programmi sportivi integrati e inclusivi da parte di enti e organizzazioni pubbliche, private e degli enti del Terzo settore;
- h) incentivi alle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali giovanili nelle varie discipline sportive per persone con disabilità;
- i) la predisposizione nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi di ausili sportivi per consentire la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità;
- l) la formazione del personale operante nei centri sportivi, in modo da realizzare la più ampia e adeguata accoglienza e orientamento in favore dell'utenza con disabilità.



P1 -106

Art. 13

(Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è la sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali regionali, con gli enti del Terzo settore che operano per la tutela delle persone con disabilità e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, i componenti del Tavolo, nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso.
4. Il Tavolo, in relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
5. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.



P1 -107

Art. 14
(Cabina di regia)

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:

- a) l'Assessore o l'Assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli Assessori o le Assessorie, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;
- b) i Direttori o le Direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;
- c) le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.

3. La Cabina:

- a) promuove nel territorio regionale l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- b) elabora e presenta alla Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, il programma d'azione regionale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità che individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- c) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali sulla disabilità;
- d) predispone la raccolta dati relativi agli interventi di competenza della Regione per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 41, comma 8, della l. 104/1992 e successive modifiche;
- e) promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

4. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 3 alla commissione consiliare competente.

5. L'istituzione della Cabina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

7. La Regione il 3 dicembre di ogni anno promuove un *forum* annuale come sede di confronto, nel quale prevede una rappresentanza di enti e associazioni del Terzo Settore, in occasione del quale viene presentata la relazione della Cabina sullo stato di attuazione della presente legge.



P1 -108

Art. 15

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

- a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
- b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
- c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.



P1 -109

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente" e del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:

a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 e 9:

- 1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 14.980.000,02 per l'anno 2022, euro 16.030.000,00 per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità -pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 600.000,00 per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa -, entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari a euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche - Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive -, iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12, titolo 1;
- 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA) di cui all'articolo 1, comma 1264, della l. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della l. 205/2017 e successive modifiche ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112(Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;



P1 -110

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della l. 68/1999 e successive modifiche;

c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari a euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 17/2015, - Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili -, iscritte nel programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della l. 208/2015;

d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 8.000.000,00 per l'anno 2022, a euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 3.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006 e successive modifiche, - Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio- , iscritte nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2, pari ad euro 175.000,00 per l'anno 2022, a euro 325.000,00 per l'anno 2023 e a euro 250.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa, di cui alla l.r. 74/1989 e successive modifiche, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente - , iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari ad euro 6.100.000,00 per l'anno 2022, ad euro 2.600.000,00 per l'anno 2023 e ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 74/1989 e successive modifiche, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2023 e ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 7, comma 95, della l.r. 28/2019, - Eliminazione barriere architettoniche edifici privati -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della l. 13/1989, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui all'articolo 1, comma 134, della l. 145/2018 e successive modifiche e il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

P1 -111



e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:

- 1) pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla l. r. 11/2016, - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- 2) pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) - Sistema turistico laziale- spese varie, per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", titolo 1;
- 3) pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche - Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente, per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e successive modifiche iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
- b) articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche ed articolo 4, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo agli interventi socioassistenziali per soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;



P1 -112

- c) l.r.11/2016 e successive modifiche iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- d) legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- e) l.r. 2/2019 e successive modifiche, iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo alle spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- g) legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- l) articolo 14 della l.r. 12/1999, iscritte nel programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;
- m) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche ed alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, iscritte nei programmi 01 “Sport e tempo libero” e 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1;
- n) l.r. 1/2021 e successive modifiche, iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12, titoli 1 e 2;
- o) legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizione per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”) e successive modifiche, iscritte nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 11 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;



P1 -113

p) articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), iscritte nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1;

q) l.r. 5/2017 e successive modifiche, iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva.



P1 -114



IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Vicepresidente

Alla Presidente della VII CCP
Rodolfo Lena

Alla Segreteria Generale

All'Area “Lavori Aula”

All'Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, concernente: **“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che nella seduta n. 132 del 10 maggio 2022, questa Commissione ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità, dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.10 emendamenti.

(**Favorevoli:** Buschini, Califano, De Paolis, La Penna, Leonori, Lupi *in sostituzione di Battisti*, Ognibene, Panunzi, Pernarella e Porrello)

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Daniele Ognibene

P1 -115

Allegati
n.10 emendamenti e relazione tecnica.

Class. 2.5/1.8.4.4

EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: “incentiva con premialità” sono aggiunte le seguenti: “, a titolo non oneroso,”.

Relazione illustrativa

L'emendamento modificativo in oggetto specifica la non onerosità relativa alla previsione circa gli incentivi in favore dei Comuni che sono virtuosi in tema di accessibilità.

D. LEODORI
LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:11:18
CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

P1 -116



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole: “a tal fine istituisce”, sono inserite le seguenti:
“, senza oneri a carico del bilancio regionale,”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:12:02

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VAT11+80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende specificare la non onerosità relativamente all'istituzione dell'albo regionale del disability manager.

P1 -117



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: “investe in” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende garantire l'attuazione di specifici interventi in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione in favore delle persone con disabilità, come declinati alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 5 (programmi specifici sull'accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa), anche sottoforma di iniziative promozionali o attività di indirizzo.



P1 -118



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: “sostiene con apposite risorse” sono sostituite dalla seguente: “promuove”.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto intende garantire l'attuazione di specifici interventi in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione in favore delle persone con disabilità, come declinati alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 5 (inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave e gravissima impiegate all'interno di imprese sociali), anche sottoforma di iniziative promozionali o attività di indirizzo.

P1 -119



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 7 è soppresso.

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sopprime le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7, concernenti la revisione della normativa sulla tassa automobilistica al fine di prevedere agevolazioni in favore delle persone con disabilità, tenuto conto che la normativa statale già dispone specifiche esenzioni.



P1 -120



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: “i) la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.”.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8, in riferimento alle iniziative di promozione da parte della Regione per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.

P1 -121



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Al punto n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: “la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa fino al 25 per cento del valore dell'immobile e per favorire”, sono soppresse.



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto modifica il punto n. 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, prevedendo, nell'ambito degli interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità di cui al medesimo articolo 10, la possibilità da parte della Regione di favorire la contrazione di mutui a tasso zero per le persone con disabilità e dei familiari, direttamente tramite convenzioni con istituti bancari.

P1 -122



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“5. L'istituzione del tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE
2022.05.02 20:18:29

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento sostitutivo in oggetto introduce una formulazione più corretta circa la non onerosità per il bilancio regionale del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 13, in linea con le recenti osservazioni della Corte dei conti in materia.

P1 -123



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

Il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“5. L'istituzione della Cabina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE

2022.05.02 20:19:19

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-60143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento sostitutivo in oggetto introduce una formulazione più corretta circa la non onerosità per il bilancio regionale della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità di cui all'articolo 14, in linea con le recenti osservazioni della Corte dei conti in materia.

P1 -124



EMENDAMENTO ALLA PL N. 169/2019

All'articolo 15 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.”.

D. LEODORI

LEODORI DANIELE

2022.05.02 20:16:09

CN=LEODORI DANIELE
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto introduce il comma relativo alla clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

P1 -125





IV Commissione Consiliare Permanente
“Bilancio, programmazione economico-finanziaria
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”

Il Presidente

Alla Presidente della VII CCP
Rodolfo Lena

Alla Segreteria Generale

All'Area “Lavori Aula”

All'Area “Lavori commissioni”

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge regionale n. 169 del 21 giugno 2019, concernente: **“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”**. *Esame ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Ad integrazione del parere trasmesso con nota RU 11910 del 10 maggio 2022, si comunica che nella seduta n. 133 dell'11 maggio 2022, questa Commissione ha nuovamente esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di un ulteriore emendamento.

(**Favorevoli:** Battisti, Buschini, Corrotti, De Paolis, La Penna, Leonori, Maselli, Minnucci *in sostituzione di Panunzi*, Pernarella e Refrigeri)

Si invia, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Fabio Refrigeri

P1 -126

Allegati
n.1 emendamento e relazione tecnica.

Class. 2.5/1.8.4.4

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente" e del "Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:

a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 e 9:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari ad euro 14.980.000,02, per l'anno 2022, euro 16.030.000,00, per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità), pari ad euro 2.100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa), entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive), iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12, titolo 1;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA), di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017 ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave privo del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2016;

b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999;

c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8:



- 1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari ad euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), iscritte nel programma 06 “Servizi ausiliari all'istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1;
- 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015;
- d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10:
- 1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari ad euro 8.000.000,00, per l'anno 2022, euro 2.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio), iscritte nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2, pari ad euro 175.000,00, per l'anno 2022, euro 325.000,00 per l'anno 2023 ed euro 250.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari ad euro 6.100.000,00, per l'anno 2022, euro 2.600.000,00, per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari ad euro 2.500.000,00, per l'anno 2022, euro 1.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 (Eliminazione barriere architettoniche edifici privati), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
- 2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge n. 13/1989, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ed il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014;
- e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:
- 1) pari ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- 2) pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 13/2007 (Sistema turistico laziale – spese varie), per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;

PI-128



3) pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020 (Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente), per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

- a) legge regionale n. 18/2003 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
- b) articolo 74 della legge regionale n. 7/2018 e s.m.i. (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) ed articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2018 (Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- c) legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Piani di zona e interventi vari), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- d) legge regionale n. 6/2015 (Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- e) legge regionale n. 2/2019 (Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2020 (Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- g) legge regionale n. 13/2014 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale n. 8/2019 (Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 12/2016 (Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- l) articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), iscritte nel programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;

P1 -129



- m) legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) ed alla legge regionale n. 29/2001 (Fondo regionale per i giovani), iscritte nei programmi 01 “Sport e tempo libero” e 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1;
- n) legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12, titoli 1 e 2;
- o) legge regionale n. 5/2021 (Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti), iscritte nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 11 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;
- p) articolo 9 della legge regionale n. 7/2021 (Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità), iscritte nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;
- q) legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale), iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.

4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva.

D. LEODORI



Relazione illustrativa

L'emendamento in oggetto sostituisce la norma finanziaria della PL n. 169/2019, stabilendo, oltre all'istituzione di due nuovi fondi di parte corrente ed in conto capitale, il cui stanziamento è derivante da nuove ed aggiuntive risorse a carico del bilancio regionale, anche il concorso, rispettivamente, delle altre leggi di spesa vigenti, le cui materie sono afferenti con gli interventi previsti dalla PL, delle risorse con vincolo di destinazione derivanti dalle assegnazioni statali, nonché il concorso delle risorse comunitarie della programmazione 2021-2027.

Infine, stante la trasversalità dei vari interventi previsti dalla PL, è stabilito anche l'ulteriore e possibile concorso delle risorse relative ad altre leggi di spesa che intervengono, anche parzialmente, nelle materie trattate.

P1 -130



Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n. 11/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Con l’emendamento alla norma finanziaria presentato a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, si interviene sugli effetti finanziari recati dalla PL n. 169/2019, concernente: *“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”*, come licenziata dalla VII Commissione consiliare permanente *“Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”*.

Il testo sottoposto all’esame della Commissione competente in materia di bilancio, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni finalizzate a fornire un quadro normativo il più possibile unitario e coordinato in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), superando un approccio frammentato anche sul piano delle risorse finanziarie, regionali e vincolate, disponibili.

Sono previsti molteplici interventi in vari ambiti di applicazione (attività informativa e di sensibilizzazione, lavoro e occupazione, scuola e formazione, welfare e salute, cultura, sport e turismo, accesso all’abitare, al trasporto ed alle infrastrutture, superamento delle barriere architettoniche, ecc.), il cui scopo è migliorare complessivamente la qualità della vita della persona disabile, riducendo le limitazioni e le barriere di tipo fisico, sociale e culturale, favorendo condizioni di accessibilità per le persone con disabilità ed il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, nell’ottica di una completa integrazione nella società, contrastando ogni forma di stereotipo e di discriminazione.

Nell’ambito dei processi di programmazione e co-progettazione degli interventi, si vuole privilegiare un rapporto di sinergia e di partecipazione attiva da parte delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli enti del Terzo settore, della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap e le consulte territoriali, con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel dettaglio, dopo aver delineato all’articolo 2 gli interventi a carattere generale ed all’articolo 3 il modello di attuazione di tipo partecipativo e sinergico degli stessi, all’articolo 4 è prevista la realizzazione e la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione, mentre all’articolo 5 si dispone nel merito della promozione, del sostegno e del coordinamento degli interventi per l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, compresi i percorsi di riqualificazione professionale, anche tramite il ruolo del disability manager, di cui all’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020¹.

P1 -131

¹ Ai sensi dell’articolo 22, commi 67 e 68, della l.r. n. 1/2020: *“67. La Regione, nelle more dell’approvazione di nuove disposizioni dirette a garantire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2017: a) sostiene po.*



All'articolo 6 si dispone nell'ambito delle politiche, dei servizi e dei modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati alla loro autodeterminazione, inclusione e piena partecipazione, anche attraverso i centri per la vita indipendente, già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. n. 11/2016.

L'articolo 7 reca disposizioni per l'accessibilità ai trasporti, agli edifici e alle strutture pubbliche e private, stabilendo anche l'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA), mentre all'articolo 8 si dispone nel merito delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva, attraverso i progetti di servizio civile di cui alla l.r. n. 5/2017.

All'articolo 9, in raccordo con gli interventi di cui all'articolo 6, si dispone nel merito degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, nell'ottica di garantire parità di trattamento per le persone disabili nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie e di superare un approccio alla disabilità come patologia, quanto invece di favorire una presa in carico globale.

L'articolo 10 reca disposizioni in riferimento alle politiche di welfare abitativo per i disabili, sia per quel che concerne gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e sia per quanto riguarda gli interventi di edilizia residenziale (agevolata e sociale), mentre gli articoli 11 e 12 prevedono il sostegno, la promozione ed il coordinamento delle varie misure in materia di cultura, turismo e sport, favorendo il ruolo sociale di quest'ultimo in favore delle persone con disabilità.

Infine, gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, l'istituzione del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità.

In sede di esame da parte della Commissione bilancio, oltre all'emendamento concernente la norma finanziaria di cui all'articolo 16, sono stati presentati altri emendamenti a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, tra i quali la previsione della clausola di valutazione degli effetti finanziari (modifica all'articolo 15).

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL n. 169/2019 derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale sia di parte corrente e sia in conto capitale. La gran parte degli interventi previsti sono di parte corrente, mentre tra quelli in conto capitale sono da evidenziare, in particolare, quelli relativi all'attivazione di laboratori e percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali ed al sostegno alle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5), alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10), al sostegno alla ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9), all'accessibilità ed alla fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 12).

**PL 169/2019
132**

la diffusione di una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall'utilizzo negli stessi dei termini "disabilità" e "persone con disabilità" previsti dalla convenzione ONU di cui al presente comma; b) promuove il ruolo del Disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità. 68. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 67 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."



Come rappresentato nella norma finanziaria, considerato che la PL si configura come una sorta di testo unico in materia, alla realizzazione dei molteplici interventi previsti concorrono le risorse riferite ad altre leggi regionali vigenti, nonché le risorse derivanti dalle assegnazioni statali in materia. E' stabilito, altresì, il concorso delle risorse comunitarie della programmazione 2021-2027.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Gli interventi aventi effetti sul bilancio regionale sono molteplici, multisettoriali e riferibili, potenzialmente, ad un'ampia platea di soggetti beneficiari.

Pertanto, ai fini di un'adeguata quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, si è dovuto tenere conto delle attuali disponibilità nel bilancio regionale per quel che concerne i fondi speciali, nonché delle risorse afferenti alle assegnazioni statali con vincolo di destinazione e le risorse della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, ormai in via di definizione, tenuto conto della notevole disponibilità delle risorse extra bilancio regionale.

Pertanto, a fronte dei molteplici interventi previsti, le risorse regionali si configurano come a carattere aggiuntivo e potranno essere implementate successivamente, sulla base del grado di fattibilità e di realizzazione degli interventi medesimi, tenuto conto del relativo monitoraggio.

Ovviamente la disabilità rappresenta un tema cruciale e di grande importanza nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, ancora di più nel momento in cui, nel corso degli ultimi anni, si è affermato il nuovo paradigma che intende privilegiare nei confronti della persona disabile un programma il più possibile personalizzato e che affronti in maniera globale i problemi della disabilità, ove la presa in carico implichi una stretta integrazione tra l'assistenza sociale e quella sanitaria, la predisposizione di varie politiche attive nei diversi ambiti sociali (scuola, lavoro, partecipazione sociale, sport, cultura, ecc.) in grado di rimuovere qualunque barriera – fisica o culturale – si frapponga al perseguimento della completa inclusione sociale di queste persone. Dunque, un'importante implicazione del nuovo paradigma è che viene messa in risalto la dimensione sociale della disabilità che può essere considerata una manifestazione, particolarmente grave, dell'incapacità di una società di assicurare (o avvicinare) l'eguaglianza di opportunità alle persone con problemi di salute e la persona con disabilità è colei che, anche a causa di ciò, soffre di gravi limitazioni nello svolgimento di una o più funzioni fondamentali.

A differenza di prima, quindi, dove la disabilità era trattata esclusivamente come un "problema" medico su cui intervenire individualmente, si è andato affermando un modello sociale che evidenzia l'interazione tra il livello di limitazione individuale fisica o sensoriale o cognitiva o mentale e il contesto di vita, tale per cui se il contesto sociale è poco accessibile o inclusivo, la disabilità aumenta.

Sulla base del rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità", presentato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre 2019, *"nel nostro Paese le persone che a causa di problemi di salute, soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 100 mila (il 5,2% della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasessantacinquenni (cioè più del 20% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 990.000 di essi sono donne. Ne segue che le persone con limitazioni gravi hanno un'età media molto più elevata di quella del resto della popolazione: 67,5 contro 39,3 anni. Il 26,9% di esse vive sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e i figli, il 7,4% con i figli e senza coni*

circa il 10% con uno o entrambi i genitori, il restante 12% circa vive in altre tipologie di nucleo familiare. Le persone con disabilità che vivono con genitori anziani sono particolarmente vulnerabili, poiché rischiano di vivere molti anni da sole, senza supporto familiare; questo rischio è, peraltro piuttosto diffuso perché un numero elevato di disabili sopravvive a tutti i componenti della famiglia (genitori e fratelli), anche prima di raggiungere i 65 anni (Istat, 2016)".

Tavola 1 - Persone con limitazioni gravi nelle attività abitualmente svolte (valori percentuali) per Regione e sesso. Anno 2017

REGIONI	Maschi	Femmine
Piemonte	4,9	5,9
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	3,4	5,3
Liguria	4,5	6,3
Lombardia	3,5	5,1
Trentino Alto Adige / Südtirol	4,3	5,1
Veneto	3,2	5,6
Friuli-Venezia Giulia	3,6	5,3
Emilia-Romagna	4,3	6,2
Toscana	4,1	6,1
Umbria	6,9	10,5
Marche	4,5	6,4
Lazio	4,1	6,2
Abruzzo	4,5	6,4
Molise	3,8	6,4
Campania	4,2	5,3
Puglia	4,4	6,0
Basilicata	4,5	7,0
Calabria	5,1	6,4
Sicilia	5,3	6,6
Sardegna	6,1	8,5
Italia	4,3	6,0

Fonte: Istat Aspetti della vita quotidiana


A livello territoriale, quindi, le percentuali più elevate di persone con disabilità si riscontrano in Umbria (8,7% della popolazione), Sardegna (7,3%) e Sicilia (6%), mentre l'incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta.

La metà delle persone con gravi limitazioni in Italia ha più di 75 anni ed il 60% delle persone disabili in Italia sono donne, con una maggiore incidenza per la popolazione oltre i 65 anni. Inoltre, se aggiungiamo anche le persone che dichiarano di avere limitazioni non gravi, il numero totale di persone con disabilità in Italia sale a 12,8 milioni, tenuto conto che si tratta di tipi di disabilità molto diversi tra loro (dal massimo grado di difficoltà nelle funzioni essenziali della vita quotidiana, a limitazioni molto più lievi, comprendendo anche malattie croniche come diabete, malattie del cuore, bronchite cronica, cirrosi epatica o tumore maligno, demenze senili, disturbi del comportamento).

Complessivamente, si tratta del 21,3% della popolazione italiana e anche in questa popolazione prevalgono le donne e le persone anziane.

P1 -134

Grafico 1.8 - Speranza di vita a 65 anni e speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni per genere e regione. Anno 2017



Fonte: Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana, Indagine Aspetti della vita quotidiana

La disabilità in Italia costituisce ancora largamente un ostacolo ad accedere alle tappe fondamentali di una vita considerata "normale": il lavoro, l'istruzione, la mobilità e la libera circolazione ed utilizzo dei luoghi pubblici.

Secondo i dati Istat, tra le persone con disabilità è senza titolo di studio il 17,1% delle donne contro il 9,8% degli uomini, inoltre, la quota di persone con disabilità che ha raggiunto titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione. Grazie alla maggiore inclusione scolastica delle persone disabili, queste differenze si stanno riducendo tra le generazioni più giovani: basti pensare che gli alunni con disabilità nella scuola italiana sono passati da poco più di 200 mila nell'anno scolastico 2009/2010 a oltre 272 mila nell'anno scolastico 2017/2018. Anche gli insegnanti per il sostegno sono significativamente aumentati: da 89 mila a 156 mila ed a livello nazionale il numero medio di alunni con disabilità per insegnante è molto vicino a quello massimo previsto dalla legge n. 244/2007 (un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità): ci sono 1,5 alunni con disabilità ogni insegnante per il sostegno. Le differenze territoriali sono molto marcate: la Provincia autonoma di Bolzano ha 4,2 alunni per insegnante di sostegno, di contro il Molise ha un rapporto di 1,1 alunni per insegnante.

Tavola 2.4 - Numero medio di alunni con disabilità per insegnante di sostegno per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018

REGIONE	Scuola infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado	Totale
Piemonte	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	1,3	1,4	1,9	1,5	1,5
Lombardia	1,4	1,8	1,8	1,7	1,7
P.A. Bolzano-Bozen	5,9	3,0	5,2	3,0	4,2
P.A. Trento	0,9	2,1	2,6	1,7	2,0
Veneto	1,2	1,6	1,8	1,8	1,6
Friuli-V.G.	1,2	1,3	1,9	1,5	1,5
Liguria	1,1	1,5	1,6	1,6	1,5
Emilia-Romagna	1,1	1,6	1,6	1,7	1,6
Toscana	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3
Umbria	1,2	1,5	1,4	1,6	1,5
Marche	1,1	1,4	1,5	1,5	1,4
Lazio	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Abruzzo	1,2	1,3	1,5	1,4	1,4
Molise	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
Campania	1,2	1,4	1,4	1,3	1,3
Puglia	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
Basilicata	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Calabria	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2
Sicilia	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4
Sardegna	1,0	1,1	1,1	1,3	1,2
Italia	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5

Fonte: Istat


La tecnologia può facilitare il processo di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, rappresentando un elemento di grande aiuto per l'abbattimento degli ostacoli al percorso di apprendimento. Sempre secondo il rapporto Istat, *"tre scuole su quattro dispongono di postazioni informatiche adattate alle esigenze delle persone con disabilità, con percentuali più elevate in Emilia-Romagna e Toscana (rispettivamente 84,7% e 81,5% delle scuole con alunni con disabilità) e più basse in Valle d'Aosta e nella P.a. di Bolzano (rispettivamente 63,0% e 51,1%)*. Le postazioni informatiche per assolvere in modo sostanziale e completo la loro funzione di facilitatore dovrebbero essere posizionate in classe, al fine di favorire l'interazione tra gli alunni con disabilità e il gruppo dei coetanei; tuttavia, la loro collocazione in classe risulta ancora poco diffusa (42,7% delle scuole), più spesso il posizionamento avviene in aule specifiche per il sostegno (45,0% delle scuole), o in laboratori dedicati (56,9% delle scuole del primo e del secondo ciclo). La collocazione in laboratori e aule per il sostegno configura una situazione di potenziale esclusione degli studenti con disabilità."

Tavola 2.6 - Scuole con alunni con disabilità e presenza di postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica per ordine scolastico e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione.

REGIONE	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti gli ordini
Piemonte	75,0	78,5	71,6	75,5
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	64,3	77,8	44,4	63,0
Lombardia	76,9	80,9	64,5	76,2
P.A. Bolzano-Bozen	49,2	63,5	41,4	51,1
P.A. Trento	79,9	90,2	92,3	84,2
Veneto	73,6	81,8	65,0	74,5
Friuli-Venezia Giulia	71,6	75,9	68,1	72,3
Liguria	76,8	80,5	65,5	76,3
Emilia-Romagna	85,8	86,3	78,4	84,7
Toscana	82,4	86,8	71,1	81,5
Umbria	78,5	82,6	74,1	78,7
Marche	79,2	82,3	65,3	77,6
Lazio	75,3	80,5	75,3	76,8
Abruzzo	72,4	76,2	76,0	74,1
Molise	67,5	73,5	79,2	71,2
Campania	70,0	78,1	69,9	72,2
Puglia	75,9	79,3	76,3	77,1
Basilicata	71,7	67,3	72,4	70,5
Calabria	73,1	77,3	80,2	75,7
Sicilia	74,0	82,8	70,7	75,7
Sardegna	68,6	75,8	59,7	69,3
Italia	75,2	80,3	70,5	75,8

Fonte: Istat

Grafico 2.2 - Scuole con alunni con disabilità e con postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione scolastica per collocazione delle postazioni e regione. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa regione



Tuttavia, permangono importanti differenze sul tipo di scuola superiore frequentata: nel 2017, il 50% degli alunni con disabilità si è iscritto ad una scuola con indirizzo professionale, contro il 20% del totale degli alunni. La metà degli alunni con disabilità privilegia quindi indirizzi formativi orientati al lavoro immediato e rinuncia di fatto a prolungare la propria formazione fino all'università. Altra importante barriera per la partecipazione scolastica delle persone disabili è rappresentata dall'accessibilità degli edifici. L'indagine Istat riporta che solo 1 scuola su 3 ha abbattuto le barriere fisiche e 1 su 5 ha abbattuto le barriere senso-percettive, con forti differenze territoriali tra nord e sud.

Tavola 2.7 - Scuole accessibili per regione e tipologia di barriera. Anno scolastico 2017-2018. Valori per 100 scuole della stessa Regione

REGIONE	Barriere Fisiche			Barriere senso percettive		
	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono	Scuole accessibili	Scuole non accessibili	Scuole che non rispondono
Piemonte	35,7	50,2	14,0	23,0	62,9	14,0
Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste	66,2	30,2	3,6	22,1	74,3	3,6
Lombardia	39,4	43,6	17,0	20,4	62,6	17,0
<i>P.A. Bolzano-Bozen</i>	<i>46,7</i>	<i>50,9</i>	<i>2,4</i>	<i>38,4</i>	<i>59,2</i>	<i>2,4</i>
<i>P.A. Trento</i>	<i>39,5</i>	<i>17,1</i>	<i>43,3</i>	<i>17,6</i>	<i>39,0</i>	<i>43,3</i>
Veneto	31,4	48,7	19,9	21,8	58,3	19,9
Friuli-Venezia Giulia	38,1	45,3	16,5	22,3	61,1	16,5
Liguria	28,0	49,3	22,7	19,9	57,4	22,7
Emilia-Romagna	39,3	44,5	16,2	25,3	58,5	16,2
Toscana	32,6	50,0	17,4	17,2	65,5	17,4
Umbria	37,8	52,0	10,2	23,0	66,8	10,2
Marche	32,5	51,2	16,3	15,4	68,4	16,3
Lazio	26,9	47,5	25,5	13,7	60,7	25,5
Abruzzo	30,6	51,9	17,5	15,1	67,5	17,5
Molise	22,2	54,9	22,9	17,2	59,9	22,9
Campania	21,6	54,3	24,2	12,7	63,2	24,2
Puglia	30,3	53,5	16,3	14,1	69,6	16,3
Basilicata	25,7	61,6	12,8	17,6	69,6	12,8
Calabria	24,4	58,8	16,8	8,5	74,7	16,8
Sicilia	26,5	52,4	21,0	13,9	65,1	21,0
Sardegna	31,6	50,8	17,6	11,1	71,4	17,6
Italia	31,5	49,6	18,8	17,5	63,7	18,8

Fonte: Istat

L'impatto della disabilità rimane forte anche sulla partecipazione al mondo del lavoro. All'interno della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. Il dato presenta forti differenze territoriali: nelle regioni del sud solo il 19% delle persone con disabilità è occupato, contro il 37% del nord e il 42% del centro. Le persone con disabilità in Italia sono occupate soprattutto nella pubblica amministrazione (il 50%).

Tavola 4 - Disabili titolari di rendita Inail al 31/12/2018 per regione e tipo di disabilità

REGIONE	Tipo di disabilità				Totale
	Motora	Psico-sensoriale	Cardio-respiratoria	Altre disabilità	
Abruzzo	8.250	4.065	2.189	3.921	18.425
Basilicata	3.743	1.194	243	1.455	6.635
Calabria	12.181	3.720	1.182	3.429	20.512
Campania	20.658	6.532	1.671	10.444	39.305
Emilia Romagna	29.905	10.124	1.682	13.088	54.809
Friuli Venezia Giulia	7.721	3.358	849	3.007	14.935
Lazio	19.017	6.411	1.852	10.074	37.354
Liguria	9.587	4.755	2.745	3.399	20.486
Lombardia	35.762	15.113	2.152	21.085	74.112
Marche	12.829	7.219	1.804	5.585	27.437
Molise	2.462	540	99	741	3.842
Piemonte	17.150	7.580	1.846	8.697	35.273
Puglia	20.082	9.171	1.894	9.322	40.469
Sardegna	10.179	4.204	1.932	4.252	20.567
Sicilia	20.953	8.474	3.989	10.942	44.358
Toscana	28.597	11.757	3.985	14.726	59.065
Trentino Alto Adige	5.974	2.078	407	2.809	11.268
Umbria	9.068	5.839	540	3.960	19.407
Valle D'Aosta	832	386	261	300	1.779
Veneto	22.318	11.221	1.334	11.413	46.286
Italia	297.268	123.751	32.656	142.649	596.324

Fonte: Inail - Banca Dati Disabili, aggiornamento al 31/12/2018

Il dato di cui sopra, sulla base della banca dati INAIL ed in riferimento alla sola Regione Lazio, al 31/12/2021 si attesta in 33.761 soggetti.

LIVELLO DI DISABILITA' (CLASSE DI GRADO)	CLASSE DI ETÀ					TOTALE
	FINO A 19	20-34	35-49	50-64	65 E PIU'	
MEDIO (11% - 33%)	1	333	2.292	6.981	15.116	24.723
GRAVE (34% - 66%)	0	97	623	1.785	5.374	7.879
MOLTO GRAVE (67% - 99%)	0	12	81	221	506	820
ASSOLUTO (100% - 100% APC)	0	17	55	114	153	339
TOTALE	1	459	3.051	9.101	21.149	33.761

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborati a partire dalle informazioni fornite dalle imprese e dalle organizzazioni pubbliche italiane, al 2018, le persone con disabilità rappresentano nel nostro Paese un universo di quasi 360 mila occupati dipendenti, composto in prevalenza di uomini (sono il 58,7% a fronte del 41,3% di donne), residente in maggioranza al Nord Italia (56,3%), rispettivamente 32,6% nel Nord Ovest e 23,7% nel Nord Est; il 22,3% è occupato al Centro, mentre solo il 21,4% nel Mezzogiorno. Nella sola Lombardia lavorano ben il 21,5% delle persone con disabilità; seguono, ma a notevole distanza, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna con rispettivamente l'11,1%, il 10% e il 9,8% del totale degli occupati.

Distribuzione degli occupati con disabilità, per regione e genere, 2018 (v.a. e val. %)

	Totale		Genere		Totale
	V.a.	Val.%	Donne	Uomini	
LIGURIA	10.027	2,8	46,6	53,4	100,0
LOMBARDIA	77.206	21,5	42,7	57,3	100,0
PIEMONTE	29.023	8,1	44,0	56,0	100,0
VAL D'AOSTA	896	0,2	46,4	53,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	35.111	9,8	39,4	60,6	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.468	2,4	42,0	58,0	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	5.913	1,6	40,8	59,2	100,0
VENETO	35.968	10,0	46,9	53,1	100,0
LAZIO	39.812	11,1	43,0	57,0	100,0
MARCHE	10.142	2,8	40,0	60,0	100,0
TOSCANA	24.456	6,8	41,5	58,5	100,0
UMBRIA	5.783	1,6	43,0	57,0	100,0
ABRUZZO	8.076	2,2	37,6	62,4	100,0
BASILICATA	2.743	0,8	30,8	69,2	100,0
CALABRIA	5.231	1,5	29,0	71,0	100,0
CAMPANIA	21.014	5,8	29,4	70,6	100,0
MOLISE	1.528	0,4	28,0	72,0	100,0
PUGLIA	14.577	4,1	31,3	68,7	100,0
SARDEGNA	7.909	2,2	29,5	70,5	100,0
SICILIA	15.991	4,4	43,0	57,0	100,0
Nord ovest	117.152	32,6	44,8	55,2	100,0
Nord est	85.460	23,7	43,7	56,3	100,0
Centro	80.193	22,3	42,6	57,4	100,0
Sud e isole	77.069	21,4	31,7	68,3	100,0
TOTALE	359.874	100,0	41,2	58,8	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Distribuzione degli occupati con disabilità per tipologia di datore di lavoro e regione, 2018 (val. %)

	Privato	Pubblico	Totale
LIGURIA	65,4	34,6	100,0
LOMBARDIA	84,5	15,5	100,0
PIEMONTE	79,2	20,8	100,0
VAL D'AOSTA	58,4	41,6	100,0
EMILIA ROMAGNA	81,3	18,7	100,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	77,8	22,2	100,0
TRENTINO ALTO ADIGE	68,3	31,7	100,0
VENETO	78,6	21,4	100,0
LAZIO	74,3	25,7	100,0
MARCHE	80,9	19,1	100,0
TOSCANA	69,7	30,3	100,0
UMBRIA	69,9	30,1	100,0
ABRUZZO	76,7	23,3	100,0
BASILICATA	67,0	33,0	100,0
CALABRIA	68,6	31,4	100,0
CAMPANIA	68,4	31,6	100,0
MOLISE	71,5	28,5	100,0
PUGLIA	65,5	34,5	100,0
SARDEGNA	49,5	50,5	100,0
SICILIA	62,9	37,1	100,0
Nord ovest	81,3	18,7	100,0
Nord est	79,0	21,0	100,0
Centro	73,4	26,6	100,0
Sud e isole	65,7	34,3	100,0
Totale	75,7	24,3	100,0

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2019

Per quel che concerne l'impatto della condizione di disabilità sulle relazioni interpersonali e sulla partecipazione sociale, delle 3 milioni circa di persone disabili, ben 600 mila vivono in una situazione di grave isolamento senza alcuna rete su cui poter contare in caso di bisogno, tra cui 200 mila che vivono completamente da sole. Altro dato rilevante è che solo il 43,5% delle persone con limitazioni dichiara di disporre di una vasta rete di relazioni contro il 74,4% del resto della popolazione².

Inoltre, solo il 9,3% delle persone disabili va frequentemente al cinema, a teatro, a un concerto, a visitare un museo contro il 30,8% della popolazione totale e tra le cause principali vi è la scarsa accessibilità: solo il 37,5% dei musei italiani, ad esempio, è attrezzato per ricevere le persone con limitazioni gravi. Allo stesso modo, solo il 9% delle persone con disabilità è impegnata in attività di volontariato contro il 25,8% della popolazione, e solo il 9,1%, contro il 36,6% pratica un'attività sportiva. Dunque, oltre l'80% delle persone con disabilità è completamente inattivo.

Infine, la capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità, considerato che, in base ai dati sulla mobilità relativi al 2019, solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione³.

P1 -140

² Da segnalare, che più del 50% delle istituzioni dedite alla disabilità è localizzato in 5 regioni italiane: il 18% in Lombardia, il 10,8% nel Lazio e con lo stesso peso anche in Toscana, l'8,5% in Piemonte e l'8,1% in Emilia-Romagna.

³ Altro dato rilevante è quello relativo alla violenza fisica o sessuale subita dalle donne con problemi di salute o disabilità, che è pari al 36% tra coloro che dichiarano di avere una cattiva salute, mentre è pari al 36,6% fra chi ha limitazioni gravi (mentre il dato della violenza fisica o sessuale subita dalle donne raggiunge il 31,5% nell'arco della vita).



La panoramica rappresentata dai dati sopra riportati evidenzia la vastità del tema e la grande difficoltà a stimare una quantità di risorse completamente sufficiente per i tanti e molteplici interventi previsti all'interno della proposta di legge, fermo restando, come già evidenziato, che, trattandosi di un testo normativo unitario in materia, accanto alle risorse regionali previste (nuove, cioè derivanti dai fondi speciali, e già esistenti, cioè riferite a leggi di spesa vigenti), vi sono le risorse assegnate dallo Stato e quelle relative ai fondi comunitari.

Pertanto, le nuove risorse a carico del bilancio regionale 2022-2024, stimate in euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e in euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e in euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, rappresentano un primo importante accantonamento che tiene conto delle attuali disponibilità dei fondi speciali, fermo restando la possibilità di incrementare i predetti stanziamenti in un secondo momento e sulla base del monitoraggio degli effetti finanziari. Le risorse predette sono state quantificate per il primo anno, in riferimento:

- al sostegno delle attività comunicative e di sensibilizzazione (articolo 4: stima euro 80 mila, di parte corrente);
- al sostegno degli interventi in materia di lavoro ed occupazione, con particolare riferimento al sostegno dei laboratori e dei percorsi innovativi per l'occupazione e delle imprese di economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l'autosufficienza (articolo 5, comma 1, lettere i) e l): stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi per l'accessibilità e la mobilità personale, con particolare riferimento allo sviluppo, alla produzione ed alla distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione – realizzazione di un portale e di una app che fungano da accesso unico integrato di tutti i servizi per le persone con disabilità anche in collegamento con la European Disability card (articolo 7, comma 3, lettera d): stima euro 20 mila, di parte corrente ed euro 30 mila, in conto capitale);
- all'istituzione del Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA) (articolo 7, comma 4: stima euro 50 mila di parte corrente);
- al sostegno degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 7 e 10: stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno delle politiche per l'inclusione scolastica e formativa, con particolare riferimento agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università (articolo 8, comma 1, lettera i): stima euro 100 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno degli interventi in materia di salute, abilitazione e riabilitazione, tra cui, in particolare, la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica in materia di disabilità (articolo 9: stima euro 400 mila, di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale);
- al sostegno per l'avvio di start up di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali (articolo 11, comma 8: stima euro 25 mila, di parte corrente ed euro 25 mila, in conto capitale);

P1 -141



- al sostegno degli interventi per la promozione dell'attività sportiva, ivi compresi quelli per garantire l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità (articolo 12: stima euro 200 mila di parte corrente ed euro 100 mila, in conto capitale).

Per quel che concerne le risorse riferite a leggi di spesa vigenti, come puntualmente elencate e quantificate all'interno della norma finanziaria emendata, le stesse riguardano vari interventi già disciplinati principalmente dalla legge regionale n. 11/2016, per quanto riguarda la parte relativa agli interventi per le persone disabili, e da altre leggi regionali di settore, tra le quali, in particolare, la n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive), la n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), la n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) e la n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche). Tra i molteplici interventi attivati e finanziati con le risorse a carico del bilancio regionale relative alle leggi di spesa di cui sopra, nonché mediante le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, a titolo di esempio, citiamo:

- a) in materia di inclusione sociale: gli interventi per l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita; i percorsi di sostegno assistenziale in favore delle persone non autosufficienti e con disabilità; gli interventi di promozione della vita indipendente e di sostegno all'autodeterminazione; i nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare; i centri e le agenzie per la vita indipendente; i centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi; gli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico ed all'assistenza specifica delle persone affette da SLA; i servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive per il tramite dell'ASP "S. Alessio - Margherita di Savoia"; i voucher per la non autosufficienza ed i contributi economici erogati a soggetti del terzo settore per la realizzazione delle attività riabilitative e inclusivo-relazionale nell'ambito dei pacchetti di servizi per la vacanza destinati a persone disabili; gli altri servizi per la vacanza in favore di persone con disabilità;
- b) in materia di istruzione e lavoro: i percorsi individuali per ragazzi che abbiano assolto sia l'obbligo formativo sia l'obbligo scolastico (percorsi individuali per disabili); l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nell'ambito dei percorsi di scuola media superiore e istituzioni formative (percorsi di assistenza specialistica); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà di comunicazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza CAA); il servizio di comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con difficoltà ipovedenti e non vedenti e ipoacustici e non udenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, escluse le università (percorsi di assistenza sensoriali);
- c) in materia di politiche abitative: i finanziamenti assegnati alle ATER per realizzare nuovi alloggi per gli interventi di manutenzione straordinaria e per l'abbattimento barriere architettoniche, ove, tra i vari beneficiari delle misure, sono ricompresi anche i nuclei familiari che presentano componenti con disabilità;
- d) in materia di infrastrutture e mobilità: gli interventi relativi al piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oltre alle specifiche agevolazioni tariffarie per il TPL per le persone con disabilità;

e) in materia di turismo: gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile.

Si ricordano, infine, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2022, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi delle quali, per l'anno di imposta 2022, è prevista la non applicazione del prelievo aggiuntivo anche per i nuclei familiari con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro aventi uno o più figli disabili e per i soggetti ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

Tra i vari emendamenti presentati a cura del Vicepresidente, Assessore competente in materia di bilancio, vi sono quelli relativi alla non onerosità derivante dalla istituzione, rispettivamente, del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'articolo 13 della PL e della Cabina di regia con compiti consultivi e propositivi in materia di disabilità.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Ai sensi del comma 1 della norma finanziaria come emendata, le risorse regionali a copertura degli interventi della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente ed in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020. Tali risorse ammontano:

- a) ad euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
- b) ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale. A tal fine si dispone l'istituzione di un apposito fondo nel programma 02 della missione 12, titolo 2.

La copertura finanziaria dei fondi di nuova istituzione di cui sopra è garantita mediante il prelevamento dai fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2 (capitolo di spesa U0000T27501, per la parte corrente e capitolo di spesa U0000T28501, per la parte in conto capitale), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020. I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Oltre alle nuove ed aggiuntive risorse regionali di cui sopra, il comma 2 della norma finanziaria come emendata stabilisce il concorso delle risorse relative ad altre leggi di spesa, nonché il finanziamento tramite le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, specificatamente:

- a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 6 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società) e 9 (Salute, abilitazione e riabilitazione), è previsto il concorso delle risorse:



- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 14.980.000,02, per l'anno 2022, euro 16.030.000,00, per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 01, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41903), per euro 2.100.000,00, per l'anno 2022 ed euro 600.000,00, per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41989 ed U0000H41719), e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2/2019 (Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive) (missione 12, programma 07, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41994);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA), di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017 ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n. 112/2016 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000H41131 ed U0000H41170);
- b) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 5 (Politiche del lavoro e dell'occupazione), è previsto il concorso delle risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999 (missione 12, programma 02, titolo 1, capitoli di spesa U0000F31103, U0000F31127, U0000F31137 ed U0000F31154);
- c) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 (Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva), è previsto il concorso delle risorse:
- 1) a carico del bilancio regionale, per euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale n. 17/2015 (Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili), (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11919 3d U0000F11920);
 - 2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015 (missione 04, programma 06, titolo 1, capitoli di spesa U0000F11104 e "derivati");
- d) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 10, è previsto il concorso delle risorse.
- 1) a carico del bilancio regionale, rispettivamente, per euro 8.000.000,00, per l'anno 2022, euro 2.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 (Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio) (missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62510), per euro 175.000,00, per l'anno 2022, euro 325.000,00 per l'anno

2023 ed euro 250.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000E51906), per euro 6.100.000,00, per l'anno 2022, euro 2.600.000,00, per l'anno 2023 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989 e s.m.i. (Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale) (missione 12, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E56503) e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2022, euro 1.500.000,00, per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 (Eliminazione barriere architettoniche edifici privati), (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56501);

2) derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge n. 13/1989 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa U0000E56102), gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (missione 12, programma 02, titolo 2, capitolo di spesa E56103) ed il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 missione 08, programma 02, titolo 2 capitolo di spesa U0000E62126);

e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, è previsto il concorso delle risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:

1) pari ad euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità) (missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41954);

2) pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 13/2007 (Sistema turistico laziale – spese varie), per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile (missione 07, programma 01, titolo 1 capitolo di spesa U0000B41906);

3) pari ad euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5/2020 (Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente), per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali (missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo di spesa U0000G11938).

P1 -145

Ai sensi del comma 3 della norma finanziaria è stabilito, inoltre, il possibile concorso delle risorse regionali riferite ad altre leggi regionali, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa:

a) legge regionale n. 18/2003 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e loc



materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31900 e “derivati”);

- b) articolo 74 della legge regionale n. 7/2018 e s.m.i. (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) ed articolo 4, comma 12, della legge regionale n. 13/2018 (Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41903);
- c) legge regionale n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Piani di zona e interventi vari), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41924);
- d) legge regionale n. 6/2015 (Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41943);
- e) legge regionale n. 2/2019 (Fondo regionale per l’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti), iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41969);
- f) articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 1/2020 (Spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitoli di spesa U0000H41991 ed U0000H41700);
- g) legge regionale n. 13/2014 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, capitolo di spesa U0000H41955);
- h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale n. 8/2019 (Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili – Interventi in conto capitale), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 (capitolo di spesa U0000H42530);
- i) articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 12/2016 (Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41953);
- l) articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 (Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), iscritte nel programma 06 della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1 (capitolo di spesa U0000E61405);
- m) legge regionale n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) ed alla legge regionale n. 29/2001 (Fondo regionale per i giovani), iscritte nei programmi 01 e 02 della missione 06, titolo 1 (capitoli di spesa U0000G31900 e “derivati” e capitoli di spesa U0000R31900 e “derivati”);
- n) legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), iscritte nel programma 08 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli di spesa U0000H41706 ed U0000H42539);

P1-146



- o) legge regionale n. 5/2021 (Spese per l'attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti), iscritte nel programma 11 della missione 11, titolo 1 (capitolo di spesa U0000R31935);
- p) articolo 9 della legge regionale n. 7/2021 (Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità), iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1 (capitolo di spesa U0000F31955);
- q) legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale), iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1 (capitolo di spesa U0000H41956).

Sempre all'interno della norma finanziaria, infine, al comma 4 è stabilito il possibile concorso delle risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva, ormai in via di definizione. In particolare, si fa riferimento agli interventi:

- Priorità Occupazione, Obiettivo specifico B): sono previsti interventi per favorire l'inserimento lavorativo disabili (nei CPI), con stanziamento da definire;
- Priorità Istruzione e Formazione, Obiettivo specifico F): sono previsti interventi per disabili (studenti universitari disabili) anche in azione per studenti universitari, con stanziamento da definire;
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico H): sono previsti interventi per l'inclusione attiva di soggetti svantaggiati e disabili tra cui progetti integrati per l'inclusione attiva e lavorativa per soggetti svantaggiati e persone disabili (euro 6.000.000,00) e tirocini extracurricolari di orientamento e formazione e sostegno all'inserimento reinserimento lavorativo, finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia della persona (soggetti svantaggiati e persone disabili) (euro 32.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico K): sono previsti interventi per i servizi di assistenza specialistica per studenti disabili a rischio esclusione sociale (euro 142.446.320,00) e per i Centri polivalenti per promuovere l'inclusione sociale dei disabili adulti (in particolare affetti da autismo (euro 18.000.000,00);
- Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo specifico L): sono previsti interventi per i percorsi formativi e di inclusione sociale per disabili, anche adulti (euro 45.000.000,00).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto fin qui rappresentato, dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, sia di parte corrente e sia in conto capitale.

Di seguito sono riportati i nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2022-2024, al netto delle risorse che concorrono alla copertura, già previste a legislazione vigente, e rispetto alle quali si è diffusamente motivato in precedenza.



Tabella A

ONERI	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>

Tabella B

ONERI E COPERTURE	2022	2023	2024	Totale 2022-2024
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 4.000.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 4.000.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 1.500.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Altri fondi	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"

P1-148

DOTT. MARCO MARAFINI

MARAFINI MARCO
2022.05.02 16:55:35

CN=MARAFINI MARCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143480681

ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO

